

Elisabetta Fusar Poli

***Le jurisdictions mixtes* tra Egitto ed Europa.
Spunti dalle carte di Eduardo Piola Caselli**

*The jurisdictions mixtes between Egypt and Europe.
Cues from Eduardo Piola Caselli's writings and documents*

ABSTRACT: On Egyptian soil, East and West give a peculiar shape to their asymmetrical encounter: a 'mixed' juridical system (1875-1949) which, using European legal and regulatory tools and models, acquires progressive independence through jurisprudential activity. From heteronomy to autonomy: the peculiar experiment, originated by an international multi-headed *artifex*, comes to life through the mixed courts' constant jurisprudence. The 'principles of natural law', surprisingly admitted by codes modeled on French prototype, contribute to giving adaptability to the system: the case of intellectual and industrial property, regulated by principles identified by the courts in absence of law, shows the way.

KEY WORDS: mixed courts, intellectual and industrial property, natural law

SOMMARIO: 1. Percorsi e piste. – 2. Dimensioni plurali. – 3. Incontri (fra Egitto europeo ed Europa egiziana). – 4. *Droit naturel* ed *équité* nel diritto ‘misto’ – 5. L’esempio della proprietà intellettuale e industriale. Note a chiusura.

*Les institutions les plus provisoires sont celles
qui ont les plus grandes chances de durée*
(G. Pélassié du Rausas¹)

1. Percorsi e piste

Una concisa narrazione del percorso d’indagine che mi ha portata al tema che qui propongo non è un’accessoria introduzione; contribuisce, anzi, in modo sostanziale, a penetrare l’oggetto dell’indagine medesima, al di là delle ragioni soggettive che l’hanno stimolata.

Ebbene, occasione, protagonista e guida di questo percorso fra Europa ed Egitto è Eduardo Piola Caselli (1868-1943)² con la sua esperienza di

¹ Le parole riportate in citazione chiudono il trattato *Le Régime des Capitulations dans l’Empire*, Paris 1902, vol. II, di Pélassié du Rausas, giurista francese che, *inter alia*, è il primo rettore dell’*École khédiviale de droit* istituita al Cairo negli anni Sessanta dell’Ottocento, divenuta poi *Ecole sultanieh* e, infine, facoltà di diritto dell’Università del Cairo (dal 1926). Sulla scuola, cfr. anche *infra*, nota n. 25.

² Il percorso professionale e scientifico di Eduardo Piola Caselli, magistrato di lungo corso e giurista solido, uomo delle istituzioni e navigato intessitore di relazioni, dentro e fuori i confini nazionali, è un ricchissimo serbatoio di fonti, spunti e materiali per lo storico del diritto interessato a cogliere i *mouvements* del diritto, interni ed esterni all’Europa, fra fine Ottocento e prima metà del Novecento. La sua precoce e prestigiosa carriera passa anche dalla peculiare esperienza presso il Tribunale ‘misto’ del Cairo – spunto cruciale per questo scritto – e approda alla nomina a Presidente della Terza Sezione della Corte di Cassazione. Per una completa e accurata biografia si vedano C. Melloni, *Eduardo Piola Caselli, magistrato e giurista*, in “Le carte e la storia”, XIV (2008), II, pp. 128-148 e la voce curata da M. Bertani, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)*, vol. II, Bologna 2013, pp. 1593-1594); rimando altresì a Y.O. Amine, *La mémoire oubliée de l’histoire du droit d’auteur égyptien. Les juristes M. Linant de Bellefonds, M. Pupikofer et E. Piola Caselli*, Dar El Nahda El Arabia 2014 (in larga parte in lingua araba); E. Fusar Poli, *Centro dinamico di forze. I giuristi e l’innovazione scientifico-tecnologica fra liberismo e autarchia*, Milano 2012, pp. 232 ss. e *passim*; Ead., “Il manque un anneau à la chaîne”: l’audace esperimento della ‘proprietà scientifica’, in “Italian Review of Legal History”, I (2015), 1 (<http://www.irlh.it/fulltext.php?cod=28>); Ead., *Dall’ingegnoso artificio al patrimonio intellettuale. I giuristi e il processo inventivo, fra proprietà e impresa*, in A. Sciumè - E. Fusar Poli (curr.), “Afferrare...l’inafferrabile”. *I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento. Atti della giornata di studi storici e giuridici. Brescia, 11 maggio 2012*, Milano 2013, pp. 143 ss.; L. Moscati, *I diritti morali e la conferenza di Roma del 1928 per la revisione della convenzione di Berna*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XLIV (2015), pp. 465 ss.. Al di là della sua adesione completa e ottimistica al fascismo (il suo coinvolgimento nel *milieu* culturale e giuridico del regime emerge particolarmente nei discorsi pronunciati quale procuratore generale presso la Cassazione per gli anni giudiziari 1935, ’36 e ’37), Piola Caselli appare però essere, per formazione e per temperamento, essenzialmente un

magistrato e uomo delle istituzioni, acuto interprete della moderna dimensione giuridica (nazionale, europea e sovranazionale) sollecitata dalla nuova economia industriale, nei contesti ove si procede a dar forma al diritto dell'innovazione tecnica e scientifica e a delineare i concetti fondanti la proprietà intellettuale. Percorrere tale esperienza, indagando i contesti ove essa si è esplicata, consente, non solo di apprezzare gli apporti preziosi di un giurista eclettico e dalla sorprendente poliedricità, ma anche di tracciare linee di contatto, cogliere interrelazioni e connessioni fra spazi reali (geopolitici) e immateriali (giuridici) tipici della complessità plurilivello e ormai 'globale'³ del tornante otto-novecentesco.

Fra le numerose e precoci esperienze maturate da Piola Caselli, quella in Egitto – lunga (dal 1908 al 1926), formativa e di crescente prestigio⁴ – lo vede

importante 'tecnico' del diritto, piuttosto che un uomo politico, con un'effettiva e specifica competenza in campi del diritto nuovi e ancora da dissodare. Il suo brillante ingegno e la sua solida preparazione giuridica si esprimono particolarmente attraverso apporti a settori e discipline del diritto che sono specchio della nuova economia industriale: fra le sue pubblicazioni scientifiche principali ricordo *I diritti degli inventori. Esposizione succinta dei principi e regole concernenti i brevetti d'invenzione, seguita dal testo delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti in detta materia*, Torino, 1901; *Del diritto di autore secondo la legge italiana comparata con le leggi straniere*, Torino 1907 (noto anche come *Trattato del diritto di autore* nella sua seconda edizione del 1927) che costituisce parte (un volume a sé) del trattato *Della proprietà* curato da Biagio Brugi nell'ambito dell'opera a più mani *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*; il *Codice del diritto di autore: commentario della nuova Legge 22 aprile 1941-19., n. 633 corredato dei lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia*, edito a Torino nel 1943, l'anno della morte di Piola Caselli.

³ Per una identificazione della storia giuridica in prospettiva globale, in cui la globalità può leggersi, sia come oggetto di studio, sia quale metodo d'indagine che privilegia l'interazione cfr. recentemente T. Duve, *Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale*, in M. Brutti - A. Somma (curr.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, pp. 151 ss. ed E. Augusti, *Un tempo nuovo per la storia del diritto? Riflessioni a margine di una storia globale*, in "Le Carte e la Storia", XXIII (2017), 2, pp. 32–41.

⁴ L'esperienza in terra africana, avviata nel 1908 e di fatto chiusa professionalmente solo nel 1926 (con l'assegnazione di ruolo alla Suprema Corte dal primo aprile di quell'anno), non manca di trasparire nei suoi scritti anche in piena fase coloniale dell'Impero fascista: si veda l'avvio del *Discorso inaugurale dell'anno giudiziario XV* (Tipografia del Senato, Roma 1936), ove il magistrato evoca la sua "esperienza come antico Capo del Contenzioso dello Stato in un grande Paese mussulmano" (*Discorso*, p. 8), ovvero l'Egitto, e rappresenta la "via dell'Italia fascista imperiale anche nel campo giuridico e giudiziario come una via diversa e distinta da quella dell'usuale politica coloniale mercantile, *more britannico*, - perché fu nella tradizione di Roma la graduale associazione dei popoli conquistati al suo diritto, che così divenne e tuttora rimane il diritto eterno della umanità". L'esperienza in terra africana non è senza intoppi: proprio in conclusione del suo lungo e gravoso impegno in Egitto, Piola Caselli si trova nell'incresciosa esigenza di dover difendere il suo operato quale consigliere legale della Presidenza del Consiglio locale dall'accusa di condotta antipatriottica mossagli dallo stesso Mussolini, accusa che si rivela infondata, così non precludendogli la possibilità di tornare a prestare servizio nei ruoli della magistratura italiana l'anno seguente (C. Melloni, *Eduardo Piola Caselli*, cit., pp. 134-135 e ACS, Ministero di Grazia e Giustizia (1851-1983), Ufficio Superiore personale e affari generali, Ufficio Secondo, *Magistrati Fascicoli personali*, III versamento, busta 137, *Eduardo Piola Caselli*, d'ora innanzi ACS, MGG, *Magistrati*, b. 137).

protagonista e testimone, fra i primi anni del '900 e l'avvio del ventennio fascista, di quel processo di 'occidentalizzazione' dell'Oriente ottomano⁵, che chiama in gioco, sfidandone la saldezza, baluardi concettuali del diritto in Europa, quali Stato, sovranità⁶, territorio e confini⁷, e che indica nuove

⁵ Nell'area considerata, le indicazioni geografiche e i termini da esse derivanti svelano una polisemia che è conseguenza, anzitutto, della identificazione *per relationem* dei territori: spazi definiti in primo luogo dalla cultura di chi li disegna e descrive. Termini come 'Oriente' – qui impiegato per identificare l'area del Mediterraneo orientale – o 'Levante' con il derivato "levantino" (che porta con se anche complesse sfumature valoriali) hanno un'interessante etimologia che racconta di spazi comuni, vissuti e percepiti come tali a prescindere dai (mobili) confini geopolitici, identificati attraverso rapporti fra popoli. In tema, rimando, per utili riferimenti anche bibliografici, a E.H. Shlala, *The late Ottoman empire and Egypt. Hybridity, law and gender*, London-New York 2017, pp. 2 ss.; nonché a L. Kamel, *The Middle East from empire to sealed identities*, Edinburgh University Press 2019, p. 32, ove si precisa che, come numerosi altri termini utilizzati per definire l'area in oggetto, 'Levante' è una "clear indication of the perspective of the 'interested observer'". Certo, la "distinzione epistemologica tra Oriente ed Occidente [...] ha tradizionalmente avuto come scopo di mantenere questi due mondi non comunicanti e non comparabili tra loro. Essa, nel passato, ha risposto ad un'esigenza profonda di autonomia della educazione e delle ricerche in settori che richiedono peculiari e specialistiche competenze scientifiche e metodologiche. A livello più superficiale è facile rinvenire il fondamento geografico della distinzione, giacché gran parte delle terre in cui vivono i musulmani (e la maggior parte dei musulmani vivono in terre che) si trovano ad oriente del Mediterraneo il quale, nella percezione europea, è da considerarsi l'epicentro delle variabili geografie culturali globali." (G.M. Piccinelli, *Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, in "Iura Orientalia", I/1 (2005), p. 133 (pp. 131-143). Non meno problematico il concetto di 'Occidente', ove rapportato a quello di Europa: sulle origini di questo concetto e sull'apporto fondamentale del pensiero di Auguste Comte alla identificazione sociopolitica dell'idea, sempre meno fungibile con quella d'Europa, nonostante l'uso promiscuo dei termini e la viscosità della lingua nel corso dell'Ottocento, rimando ai suggestivi spunti di G. Varouxakis, *The godfather of "occidentality": Auguste Comte and the idea of "the west"*, in "Modern Intellectual History", XVI, Aug. 2019, II, pp. 411-441.

⁶ La letteratura in tema di sovranità ed esercizio della stessa nell'ambito dei rapporti di *dominium* tra Stati non può prescindere da L. Nuzzo. *Territory, Sovereignty and the Construction of Colonial Space*, in M. Koskenniemi, W. Rech, M. Jiménez Fonseca (eds.), *International Law and Empire. Historical Explorations*, Oxford University Press 2017, pp. 263-292; Id., *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico giuridica*, in "Quaderni Fiorentini", XLIII (2014), pp. 651-686; Id., *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main 2012 (soprattutto, con riguardo all'Egitto, alle pp. 169-201); M. Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press 2001, in particolare pp. 98-178.

⁷ Il tema del confine è oggetto di crescente interesse anche della storiografia giuridica, sollecitando riflessioni sulla rilevanza della dimensione spaziale quale indispensabile strumento di comprensione storica del fenomeno giuridico, in merito al quale segnalo alcune illuminanti letture: P. Costa, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in M. Meccarelli - M.J. Solla Sastre (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries, Global Perspectives on Legal History*, Frankfurt am Main 2016, pp. 27-62; M. Meccarelli, *The Assumed Space: Pre-reflective Spatiality and Doctrinal Configurations in Juridical Experience*, in "Rechtsgeschichte Legal History", XXIII (2015), pp. 241-252. Sempre valorizzando l'elemento spaziale, in chiave globale, della prospettiva storica, offrono molti acuti spunti anche in tema di *legal transplant* E. Augusti, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in "Forum Historiae Iuris", 2016, paper 6 e J.-L. Halpérin, *Pourquoi parler d'une histoire contextuelle du droit*, «Revue d'histoire des sciences humaines», XXX (2017), pp. 31-48.

prospettive attraverso le quali apprezzare i rapporti fra ragioni dell'economia e strumenti del diritto. Tale processo si esprime anche mediante una nuova idea di diritto 'misto', edificato su modelli allogeni – il Codice, *in primis* – affiancati dalla (e sovrapposti alla) tradizione indigena.

Allo sguardo di Piola Caselli ricorro, dunque, per una inquadratura soggettiva (personale, italiana, 'europea') su uno spazio semi-coloniale africano – qual è l'Egitto, sottoposto a controllo e protezione occidentali e al contempo alla *suzeraineté* dell'Impero Ottomano⁸ – attraverso cui provare anche a cogliere momenti ed elementi preziosi per analizzare il delinarsi dell'identità europea, nella fase d'incubazione delle sue prime forme d'istituzionalizzazione. I caratteri frammentari di tale identità in formazione possono qui essere considerati mentre entrano in contatto e attraversano realtà e spazi esterni, ma non estranei, al loro contesto d'origine, e da questo contatto risultano in qualche modo modificati. Un processo che suggerisce il fenomeno ottico della rifrazione: l'Egitto è, al contempo, territorio con densità – ovvero storia, tradizioni, cultura – sua propria, che è percorso da modelli giuridici (identificati come) europei, ed è pure superficie riflettente, che rimanda da altra angolazione la 'immagine' europea, contribuendo alla sua messa a fuoco⁹.

Il piano delle relazioni diplomatiche internazionali e dei rapporti fra potenze occidentali e la Sublime Porta ottomana, anche dalla prospettiva del delinarsi del diritto internazionale, è senz'altro quello che ha maggiormente sollecitato in tempi recenti la storiografia giuridica attenta alla prospettiva comparatistica e, specularmente, studiosi di comparazione giuridica con acuta sensibilità storica. Prendendo a riferimento questi studi, il problema "delle *relazioni* e della *traduzione* dei codici linguistici e culturali che contrassegnano tutti i fenomeni di incontro fra civiltà"¹⁰ assume profili di particolare interesse nello studio del diritto introdotto in Egitto a partire dalla prima metà del XIX secolo, fra residui vincoli ottomani, impeti nazionalistici e marcate ingerenze

⁸ Rapporto che consente, pur nell'ambito delle previsioni del Trattato di Londra del 1840 destinate alle 'province' dell'Impero, una certa autonomia nella sottoscrizione di trattati internazionali di natura non politica (cfr. E. Piola Caselli, *Aperçu sur le programme immédiat de la nouvelle Assemblée Législative créée en vertu de l'art. 12 nouveau du code civil mixte*, in "L'Égypte contemporaine. Revue de la Société Khédivale d'économie politique de statistique et de législation", III (1912), pp. 50 ss. ove l'autore si concentra sulla possibilità dell'Egitto di aderire autonomamente a convenzioni internazionali in materia commerciale e industriale).

⁹ L'interazione fra Egitto e Occidente europeo quale occasione di confronto e contributo alla autodefinizione dell'identità europea è un'ipotesi di lettura delle vicende qui proposte, che trae spunto da stimolanti suggestioni della storiografia: "Europe' is nothing but the result of a constant process of self-definition, mainly derived from the encounter with a Non-European, mostly 'non-civilized' world during the European expansion, and more forcefully in 18th and 19th centuries." (T. Duve, *European Legal History. Concepts, Methods, Challenges*, in T. Duve (cur.), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, Frankfurt am Main 2014, pp. 32-33).

¹⁰ L. Lacché, *Con un sincero desiderio di conoscenza*, in "Giornale di storia costituzionale", X (2005), p. 5.

europee¹¹.

All'interno di questa esperienza di conflitti, ma anche di incontri e commistioni, l'attività di Piola Caselli – percorsa lungo le tracce d'archivio e i preziosi contributi scritti che di tale attività sono esito critico – è guida nella individuazione di inattesi profili del diritto 'misto', introdotto in Egitto fra Otto e Novecento per regolare i rapporti e risolvere i conflitti che sul territorio coinvolgono almeno una parte straniera. In particolare, l'esperienza di Piola Caselli pare puntare i riflettori sulla tenuta dei modelli europei impiegati per edificare tale peculiare diritto, sottoposti alle forti tensioni e sollecitazioni esercitate del diverso contesto per il quale vengono impiegati.

È esemplare, in tale prospettiva d'analisi, il caso del ricorso ai principi del *droit naturel*, ammesso in via generale per la 'giustizia mista' egiziana: un'inattesa apertura, verso orizzonti potenzialmente esterni al sistema codificato, totalmente affidata alla giurisprudenza e alla sua attività interpretativa. Una sorta di soluzione del *continuum* giuspositivistico ottocentesco, che risponde all'esigenza di de-contestualizzazione e ri-contestualizzazione¹² del modello normativo di riferimento, per garantirne pragmaticamente la necessaria elasticità e adattabilità, dunque la sopravvivenza.

Ma procedo con ordine, tornando all'io narrante che mi ha suggerito questo percorso.

¹¹ L'Egitto è Stato vassallo dell'Impero ottomano dal 1867 (con l'istituzione locale di un khedivato) sino al 1914, nonché sottoposto al dominio inglese *de facto* (attraverso un Console Generale britannico) a decorrere dal 1882; dal dicembre del 1914 diviene territorio soggetto al protettorato inglese, sino al 1922, anno della formale indipendenza alla quale non corrisponde tuttavia un effettivo affrancamento dalle influenze e dai condizionamenti delle potenze occidentali: il Governo britannico mantiene infatti un controllo, sebbene attraverso una "friendly accomodation" col governo egiziano, per fini di sicurezza e difesa, per il Sudan e per questioni, appunto, "of foreign interests and of minorities" (si veda A. Wood Renton, *The revolt against the Capitulatory System*, in "Journal of Comparative Legislation and International Law", XV (1933), 4, pp. 212-231). Sulla vicende storiche egiziane, nell'immenso bacino storiografico attingibile, mi limito a richiamare, anche per i riferimenti bibliografici, M. Campanini, *Storia dell'Egitto contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a Mubarak*, Roma 2005; P. Branca, *Tradizione e modernizzazione in Egitto 1798-1998*, Milano 2000. In merito al rapporto conflittuale fra Egitto ed Impero ottomano, si veda anche Z. Abul-Magd, *Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt*, University of California Press 2013, particolarmente, per il periodo che precede l'introduzione dei tribunali misti, alle pp. 95 ss..

¹² Rimando alle pregnanti riflessioni in tema di deterritorializzazione e riterritorializzazione nell'esperienza coloniale, offerte in P. Costa, *A 'Spatial Turn'*, cit., pp. 45-46.

2. Dimensioni plurali

Nel 1919 (anno significativo per la storia mondiale, così come per quella specifica egiziana¹³), sulla rivista *L'Égypte contemporaine*, appare un lungo contributo di Eduardo Piola Caselli, *L'après-guerre européen et le mouvement du droit privé en Égypte*, dedicato al panorama internazionale – europeo e globale – del primo dopoguerra, attraversato da profondi mutamenti e sconvolto nei suoi instabili equilibri. E' uno scenario entro il quale il magistrato italiano assegna un ruolo primario e ri-generativo all' "homme de loi, qui recueille (ou qui enregistre tel qu'un récepteur intellectuelle) l'impression ou la vibration des besoins généraux qui formeront demain l'objet, le contenu, les motifs des nouvelles règles du droit"¹⁴.

Sono parole, queste, che trasmettono vivida la percezione del momento di fervida transizione, la carica innovativa che esso porta drammaticamente con sé e l'esigenza pressante di risposte dinamiche e consapevoli da parte del giurista. Parole destinate a un contesto che, per le potenze europee, non è solo un territorio signoreggiato e sfruttato nelle sue risorse, ma, come è stato acutamente osservato, anche un "laboratorio eccezionale dove sperimentare nuove soluzioni politiche, finanziarie, normative, giurisdizionali"¹⁵.

Lo scritto dal quale è tratta la citazione iniziale appartiene agli anni esotici e affannati, vissuti da Piola Caselli fra Europa e Africa mediterranea, ed è uno dei suoi frequenti interventi sulla rivista che è organo della *Société khédivale*

¹³ Se è superfluo ricordare la rilevanza mondiale, è opportuno invece ricordare che il 1919 è l'anno della prima eclatante rivendicazione nazionalistica egiziana, attraverso la rivolta contro la dominazione britannica.

¹⁴ E. Piola Caselli, *L'après-guerre européen et le mouvement du droit privé en Égypte*, in "L'Égypte contemporaine", X (1919), p. 2. Vale la pena menzionare qui altri contributi di Piola Caselli inerenti (o connessi) alla sua esperienza egiziana e dunque, in particolare: *Appunti critici intorno ai tribunali misti d'Egitto*, in "Giurisprudenza italiana", LXII (1910), cc. 198-218; E. Piola Caselli, *Aperçu sur le programme immédiat de la nouvelle Assemblée Législative créée en vertu de l'art. 12 nouveau du code civil mixte*, in "L'Égypte contemporaine", III (1912), pp. 44-64; *La donna italiana che sposa un suddito ottomano perde la cittadinanza italiana?*, in "Giurisprudenza Italiana", 1912, IV, cc. 152-165; E. Piola Caselli, *La procédure civile moderne et la réforme judiciaire en Égypte*, in "L'Égypte contemporaine", V (1914), pp. 52-72 e "Giurisprudenza italiana", 1915, IV, cc. 33-48; *Les droits intellectuels et leur protection en Égypte*, in "Bulletin de l'Institut Égyptien", 1916, I, pp. 1-16; *Les associations agricoles pour l'irrigation des terrains d'après le type italien des Consorzi*, in "Bulletin de l'Institut égyptien", 1918-1919, I, pp. 71-85; il già citato *L'après-guerre européen*; *Le Contentieux de l'État en Égypte: son passé, son organisation, son avenir*, in "L'Égypte contemporaine", XV (1924), pp. 193-245, nonché in "Giurisprudenza Italiana", 1925, p. IV, pp. 129-150.

¹⁵ Più ampiamente, "sottoposto alla sola *suzzeraineté* turca sin dal trattato di Londra del 1840, l'Egitto aveva rappresentato per le potenze europee un laboratorio eccezionale dove sperimentare nuove soluzioni politiche, finanziarie, normative, giurisdizionali per trovare una risposta alla questione orientale senza mettere in discussione il carattere euro-americano del diritto internazionale e la rete di privilegi goduti dai cittadini occidentali nel territorio" (L. Nuzzo, *Autonomia e diritto internazionale*, cit. p. 681).

*d'économie politique, de statistique et de législation*¹⁶, di cui fa parte in qualità di ex giudice presso il *Tribunal Mixte* del Cairo e consigliere sultaniale, dunque perfetto rappresentante di quella cosmopolita *élite* modernizzatrice che, anche attraverso la *Société*, mira a riformare il Paese attingendo all'esempio europeo.

In effetti, è un esempio che pare favorito da molteplici fattori, quegli stessi che hanno reso la presenza europea pervasiva (anche da un profilo demografico¹⁷) e profonda, fattori che hanno poco a che fare con campagne militari¹⁸, più con la diplomazia internazionale e il tessuto socio-economico e culturale locale, per il quale la presenza europea è, appunto, una variegata costante di lungo periodo, alimentata nei secoli dai privilegi (anche giurisdizionali) concessi a Paesi dell'Occidente attraverso il diritto d'eccezione delle capitolazioni ottomane¹⁹. Già all'epoca delle missioni d'iniziativa

¹⁶ La *Société* è gruppo di pressione culturale – invero una *lobby* a tutti gli effetti – che, sotto il patrocinio del governo egiziano, riunisce i più illustri e prestigiosi uomini d'affari, economisti e giuristi, sia locali che stranieri, in prevalenza europei. Fra loro, ruolo preponderante hanno, appunto, i protagonisti – prevalentemente europei – della giustizia 'mista', ivi incluso il nostro magistrato che, oltre all'esperienza giudiziaria, all'epoca *in loco* vanta rapporti con i più alti vertici egiziani e un'instancabile presenza al tavolo – egiziano e al contempo internazionale – delle principali riforme legislative del paese nordafricano (cfr. C. Piquet, *Les réseaux d'affaires en Égypte: patronat européen, minorités locales et notables égyptiens dans la réforme et l'industrialisation du pays durant l'entre-deux-guerres*, in *L'esprit économique impérial (1830-1970). Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l'empire*, Société française d'histoire d'outre-mer, Paris 2008, pp. 633-652).

¹⁷ La forte e crescente presenza europea trova un primo e immediato riscontro nei dati demografici: interessanti fotografie aggregate delle molteplici e popolose comunità straniere stanziata sul territorio, insieme a resoconti, cronache e fonti documentali dell'epoca, offrono uno spaccato delle interazioni (anche conflittuali) fra le molteplici comunità straniere, e fra queste e la popolazione indigena. Le stratificate comunità (colonie vere e proprie) extra-egiziane sono insediate sul territorio e più o meno radicate, in relazione anche alle ragioni sottese agli insediamenti: spesso ondate legate a motivi politici o economici. Per quanto concerne l'esperienza italiana, i dati all'epoca resi disponibili e alcuni studi dedicati alle colonie europee e alle loro relazioni, anche con le comunità locali, dimostrano una forte presenza (da un profilo demografico, la più significativa, fra quelle straniere, dopo la greca): il censimento del 1917 conta oltre quarantamila italiani, dieci anni dopo il numero raggiunge una cifra superiore ai cinquantamila. La presenza italiana è critica, anche da un profilo politico, nella fase delle rivendicazioni nazionalistiche precedenti l'introduzione dei Tribunali misti (si veda, anche per i richiami alle fonti G. Contu, *Il sostegno italiano alla causa nazionale egiziana nel XIX secolo*, in "Annali della Facoltà di Lingue e letterature Straniere dell'Università di Sassari, IV (2007), pp. 297 ss.).

¹⁸ In merito alla (fallita) impresa militare napoleonica e con un riguardo alla (riuscita) opera di 'intrusione' sul territorio egiziano della cultura francese e più ampiamente europea, mi limito a richiamare, anche per ricchezza di fonti e riferimenti bibliografici, il tradizionale H. Laurens, *L'expédition d'Égypte (1798-1801)*, Paris 1989.

¹⁹ Gli ampi e ricchi approfondimenti in tema di E. Augusti, *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli 2013, pp. 29 ss. e *passim* ed Ead., *Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e Novecento*, in "Historia et ius" [www.historiaetius.eu], XI (2017), paper 2, pp. 2-3 offrono i necessari riferimenti storico-giuridici con riguardo alle capitolazioni, veri e propri atti di concessione con cui l'Impero ottomano unilateralmente regola da secoli i rapporti con gli 'infedeli', concedendo loro privilegi vari per i periodi di permanenza sul territorio islamico, applicando il principio della personalità del diritto (in funzione della confessione

napoleonica, infatti, il vero e più efficace strumento di conquista è stata la graduale infiltrazione *de facto* sul territorio e nella società, anche attraverso l'impiego di 'strumenti culturali', non meno incisivi di quelli economici e finanziari, questi ultimi sublimati nelle vicende del canale di Suez²⁰ e consolidatisi nel corso della seconda metà del XIX secolo, quando l'Egitto è 'colonia di capitali', per buona parte d'Europa.

Fra le manifestazioni più eclatanti di questa penetrazione culturale, menziono l'*Institut d'Égypte* fondato da Napoleone al Cairo²¹ e, appunto, la stessa *Société khédivale*, che alimentano il *milieu* consono ai programmi per la modernizzazione e il rinnovamento dei vertici egiziani, avviati nel corso dell'Ottocento²² sulla scorta di quei "Western civilization standars" già assunti a riferimento dalle *Tanzîmât*, ovvero delle riforme ottomane che dagli anni '30 del XIX secolo hanno radicalmente modificato il profilo, anche giuridico, dell'impero ottomano. Riforme che sono state esito di una precisa volontà, perseguita da *leader* imbevuti di cultura europea, soprattutto francese²³, e che si sono nutrite, anche in terra d'Egitto, di precise operazioni culturali di cui la stampa locale²⁴, e gli strumenti per l'educazione e la formazione – ivi inclusa

religiosa di ciascuno) e sospendendo così la legge sacra islamica, in favore di quella propria dello srtaniero. Per uno sguardo ottocentesco alla storia delle capitolazioni, si vedano D. Gatteschi, *Manuale di Diritto Pubblico e Privato ottomano*, Alessandria di Egitto 1865 e il già menzionato G. Péliissié du Rausas, *Le Régime des Capitulations*, cit.. Cfr. *infra*, note nn. 34 e 56, per osservazioni e riferimenti in tema di extraterritorialità.

²⁰ Nel contesto profondamente intriso d'Europa già dalla prima metà del XIX secolo, certamente l'indebitamento egiziano con le potenze europee per la costruzione del canale di Suez, ultimato nel 1869, introduce nei rapporti con l'Occidente un legame patologico di dipendenza economico-finanziaria, che giustifica ingerenze anche politiche ed istituzionali. Sono note le vicende del Canale di Suez, una grande opera che ha saputo far convergere gli interessi anche geopolitici (pure contrapposti) di numerose nazioni, Egitto incluso (si veda G. Conte, *Riforme e debito pubblico nel Mediterraneo Orientale: un'analisi sui rapporti tra Europa e Impero ottomano nel XIX secolo*, in "Rivista economica", XXI (2018), 1, 57-78). L'incapacità dello Stato egiziano di fare fronte agli impegni assunti genera, peraltro, un contenzioso lungo e complesso avanti gli stessi Tribunali misti, di cui a M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, London 1991, pp. 32 ss..

²¹ La fondazione risale al 1798, ma drammaticamente l'Istituto ha patito gravissimi danni causati da un vasto incendio nel dicembre 2011, in occasione degli scontri in piazza Tahrir.

²² Selezionando fra le numerose fonti quelle con uno sguardo anche al contesto giuridico, indico B. Cannon, *Politics of Law and the Courts in Nineteenth-Century Egypt*, Salk Lake City.

²³ E. Augusti, *What Kind of End for the Ottoman Empire? A Critical Reading*, in "Rechtsgeschichte Legal History", XXVI (2018), p. 340; più ampiamente, sulla fase di rinnovamento e occidentalizzazione e sulle interessenze europee, si veda, anche per la ricchezza dei riferimenti bibliografici, Ead., *Questioni d'Oriente*, cit., soprattutto alle pp. 43-93.

²⁴ La "svolta verso la modernità" precorsa dall'apertura culturale all'occidente è affrontata anche in P. Caserta, *Rifā'a Rafī ' al-Ṭabṭāwī: lois naturelles e nawāmis fiṭriyya*, in "Giornale di storia costituzionale", X (2005), 2, pp. 15-36, ove si illumina in particolare la figura dell'egiziano Rifā'a (1801-1873), considerato "primo mediatore della moderna cultura europea in un paese arabo" (ivi, p. 17). Grande peso nella diffusione in Egitto della cultura europea, nel senso più ampio, ha altresì la variegata produzione a stampa, particolarmente in lingua francese ed italiana, edita *in loco* a partire

quella giuridica: si pensi alla *École khédiviale de droit* egiziana²⁵ – sono stati protagonisti, sorrette dal radicarsi della lingua francese nell’ambito, non solo della classe dirigente, ma della variegata comunità egiziana nel suo complesso.

Un contesto dunque ‘europeizzato’, sia per effettiva penetrazione (variegata, nella profondità e nell’estensione, favorita da *élites* ‘illuminate’ egiziane²⁶) della cultura europea, sia nell’immagine (omogenea, stabile e rassicurante) percepitane dall’Europa, che vi legge una realtà ormai assimilabile, per avvenuta incorporazione (o appropriazione) di ‘civiltà’²⁷, a quella europea. Un esempio: nelle fonti giuridiche italiane d’avvio di ’900, in fase di pieno sviluppo del diritto coloniale nazionale²⁸, gli egiziani sono, agli

dalla prima metà dell’Ottocento: in merito si veda il dettagliato A. Marchi, *La presse d’expression italienne en Egypte. De 1845 à 1950*, in “Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, 5 (dic. 2010), pp. 43-89. Più in generale, per riflessioni sul ruolo delle riviste in spazi coloniali (e assimilabili), rimando a F. Renucci - I. González González, *L’empire des revues*, in “Clio&Thémis”, 2017, 12.

²⁵ La formazione superiore impartita dalla Scuola, quasi esclusivamente in lingua francese anche dopo l’avvento al suo vertice di docenti britannici, assume un fondamentale ruolo di formazione degli operatori del diritto egiziani e di consolidamento della preparazione tecnico-giuridica attraverso l’insegnamento. In merito alla Scuola di diritto, rimando in particolare a L. Wood, *Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875–1952*, Oxford University Press 2016, pp. 54 ss.; C. Fillon, *L’enseignement du droit, instrument et enjeu de la diplomatie culturelle française. L’exemple de l’Égypte au début du XXème siècle*, in *La Belle Époque des juristes. Enseigner le droit dans la République*, in “Mil neuf cent, Revue d’histoire intellectuelle”, XXIX (2011), pp. 123-136, nonché A. Monti, *Alla scoperta del diritto anglosassone: il contributo di Mario Sarfatti (1876-1962) alla comparazione giuridica*, in M.G. Di Renzo Villata (cur.), *Lavorando al cantiere del ‘Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX sec.)’*, Milano 2013, p. 594. La formazione giuridica di personale e professionisti locali nel solco della tradizione europea (più correttamente, francese) si arricchisce nel corso del XX secolo dell’attività didattica della *Ecole française de droit du Cairo*, introdotta nel 1907, e si alimenta della pratica presso gli stessi tribunali misti, vera e propria palestra con un fondamentale ruolo formativo delle future generazioni di giuristi: si vedano le considerazioni S. Bey Ghali, *Les Tribunaux de la Réforme: leur influence sur l’éducation morale et judiciaire de l’Égypte et les avantages que leur institution lui a procurés (1908)*, *Livre d’Or édité sous le patronage du conseil de l’ordre des avocats à l’occasion du cinquantième des Tribunaux de la Réforme*, Alexandrie 1926 (d’ora innanzi *Livre D’Or*), pp. 431-442.

²⁶ C. Piquet, *Les réseaux d’affaires en Égypte*, cit., p. 633 ss.. Di particolare interesse sono le indagini relative proprio alla *Société*, cui appartiene anche Piola Caselli, nei suoi rapporti con la *Fédération des industries égyptiennes*: due associazioni che si ripropongono di sostenere e incentivare l’industrializzazione e modernizzazione del Paese “réunissant les représentants du patronat européen, les minorités locales et les élites égyptiennes” (ivi, p. 639).

²⁷ Ben chiarisce il passaggio dal “paradigma complesso *cristianità/civiltà*” all’idea di uno ‘standard di civiltà’ come “comunanza”, ovvero “coscienza giuridica dei popoli civili, e cristiani d’Europa” nella riflessione giuridica ottocentesca E. Augusti, *Questioni d’oriente*, cit., pp. 106-140 in particolare. Come è stato nitidamente osservato, sul lemma ‘civilizzazione’ pesa “la tesi (antica e persistente) del provvidenziale connubio fra *civilitas* e *christianitas*; muta nel corso del tempo il peso specifico dei due addendi (diminuendo l’incidenza del secondo con il trionfo di una visione secolarizzata della storia), ma il risultato non cambia e coincide con l’auto-identificazione dell’Europa con la civiltà” (P. Costa, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in “Quaderni Fiorentini”, XXXIII/XXXIV (2004/2005), in particolare p. 181 (pp. 169-257).

²⁸ La letteratura sull’esperienza coloniale, italiana in particolare, è vastissima, dunque, limitandomi

effetti giuridici, accomunati agli europei per “somiglianza di civiltà”²⁹.

3. *Incontri (fra Egitto europeo ed Europa egiziana)*

L’urto e incontro³⁰ fra Oriente e Occidente che si consuma in terra egiziana si gioca ampiamente sul piano giuridico, sia delle relazioni internazionali e diplomatiche, sia del diritto predisposto e applicato per uno spazio che, nel corso dell’Ottocento, è gradualmente assimilato a (ricreato e immaginato come) quello europeo.

Questo processo di assimilazione, come abbiamo visto, affonda le radici in un terreno fertile anche per propensione locale; da un profilo specificamente giuridico, esso consegue al ricorso, suggerito da esigenze interne di cambiamento e modernizzazione (anche con finalità d’accentramento e autonomia da parte del governo egiziano³¹), all’esperienza giuridica delle

alla storiografia che affronta temi più affini a quelli qui toccati, menziono G. Bassi, *Il diritto come strumento di politica coloniale nella Libia italiana (1911-1943)*, in “Quaderni fiorentini”, XLVII (2018), pp. 207-255; il volume collettaneo G. Bascherini - G. Ruocco, *Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello stato nazionale italiano*, Jovene, Napoli 2016; G. Bascherini, *La colonizzazione e il diritto costituzionale. Il contributo dell’esperienza coloniale alla costruzione del diritto pubblico italiano*, Jovene, Napoli 2012; L. Nuzzo, *Kolonialrecht*, in “Europäische Geschichte online (EGO)”, hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2011-07-14. URL: <http://www.ieg-ego.eu/nuzzol-2011-de>; L. Martone, *Diritto d’Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d’Italia*, Milano 2008; Id., *Giustizia coloniale: Modelli e prassi penale per i sudditi d’Africa dall’età giolittiana al fascismo*, Napoli 2002; A. Mazzacane (cur.), *Oltremare. Diritto e istituzioni. Dal colonialismo all’età postcoloniale*, Napoli 2006; C. Giorgi, *L’Europa e gli “Altri”. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, volume monografico dei “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, XXXIII/XXXIV (2004/2005); A. Aquarone, *Dopo Adua: politica e amministrazione coloniale*, Roma 1989.

²⁹ Nel R.D. del 9 febbraio 1902, n. 51, recante il *Riordinamento giudiziario nell’Eritrea* (A. Mori, *Manuale di legislazione della Colonia Eritrea*, Vol. IV, Roma 1914, pp. 853-875) si legge, all’art. 1: “Per assimilati agli europei si intendono gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani ed in genere *chiunque appartenga a stirpi originarie dell’Europa o che abbiano con gli europei somiglianza di civiltà.*” (il corsivo è mio). Traccia di un’assimilazione si trova anche sul piano della scienza giuridica in contesti forse inaspettati: l’Egitto conta ben sedici membri (dei centodiciotto non francesi) nella *Société de législation comparée*, secondo la lista stilata nel 1897 (J.-L. Halperin, *Associations, réseaux et ambitions nationales des comparatistes de la fin du XIX^e siècle à la Seconde Guerre mondiale*, in “Clio@Thémis”, 2017, 13, p. 5).

³⁰ Sugli ‘incontri giuridici’ fra identità in costruzione e ri-costruzione cfr. T. Duve, *Storia giuridica globale*, cit., 149.

³¹ La legge quale strumento imperialistico nelle vicende coloniali è tema sul quale tante pagine, anche contrastanti, sono state scritte; è questione che esula dal presente contesto, ma che merita un cenno, quantomeno con specifico riguardo alla realtà egiziana che delle ‘forme coloniali’ di dominio ha fatto esperienza anomala, attraverso strumenti d’ingerenza meno eclatanti e sistematici, ma certo efficaci e pervasivi: al riguardo, mi limito a menzionare, anche confidando nei richiami bibliografici ivi contenuti, N.J. Brown, *Law and imperialism. Egypt in Comparative Perspective*, “Law & Society Review”, 29 (1995), 1, pp. 103-126, che pone l’attenzione sulla legge anche quale strumento antimperialistico e centralizzatore, quantomeno nella strategia dell’élite locale che governa l’Egitto nel secondo Ottocento.

potenze del Concerto europeo, sia per quanto concerne l'amministrazione e l'ordinamento giudiziario, sia dal profilo del diritto applicabile.

È dunque un processo che svela dinamiche complesse e bidirezionali, nel quale spicca la vicenda della giustizia mista introdotta negli anni Settanta dell'Ottocento, quando un'asimmetrica sinergia euro-egiziana genera, dopo ripetuti tentativi falliti e qualche resistenza (anche europea)³², l'introduzione di un apparato giudiziario, mediante approvazione nel 1875 di un *Règlement d'Organisation Judiciaire* che ne traccia i lineamenti³³, e affidato a un complesso di codici che riproduce (quasi fedelmente) il *set* normativo napoleonico. Tale nuovo sistema è largamente, ma non integralmente, sostitutivo della giustizia consolare garantita agli europei, secondo il principio *actor sequitur forum rei*, nel contesto del regime ormai plurisecolare delle capitolazioni ottomane³⁴ – ed è

³² Ricostruisce esaustivamente, sulla scorta della letteratura giuridica e delle fonti diplomatiche dell'epoca, le concitate e tribolate (anche per resistenze francesi) fasi che precedono l'introduzione della giurisdizione e del diritto misto, L. Nuzzo, *Origini di una scienza*, cit., pp. 169-187; si veda anche D. Todd, *Beneath Sovereignty*, cit., pp. 105-137.

³³ Il complesso dei testi normativi misti, al cui vertice, quasi svolgendo il ruolo di carta di principi del sistema, sta appunto il *Règlement*, può essere consultato, anche con i relativi aggiornamenti, attingendo ad un'ampia pubblicistica; fra le opere più utili, per completezza e ricchezza di rimandi anche delle fonti connesse, menziono O. Borelli Bey, *Législation égyptienne annotée*, vol. I: *Codes égyptiens pour les procès mixtes: interprété par la conférences des articles de ces codes avec les codes français, les codes pour les tribunaux indigènes, etc. etc.*, Au Caire-Bruxelles-Paris 1892 e la più aggiornata compilazione di J.A. Whatelet - R.G. Brunton, *Codes Égyptiens et Lois Usuelles en vigueur en Égypte*, vol. I, London 1939, V ed. e vol. II, London 1927, II ed..

³⁴ Il rapporto fra giustizia mista e capitolazioni è letto prevalentemente in chiave di discontinuità dalla letteratura giuridica europea coeva all'esperienza mista. A titolo d'esempio, si vedano A. Wood Renton, *The revolt against the Capitulatory System*, in "Journal of Comparative Legislation and International Law", 15 (1933), 4, pp. 212-231 (ove è offerta una ricostruzione di poco precedente la decisiva convenzione di Montreaux del 1937); J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., *passim*, ma soprattutto pp. 184 ss.; M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 28-30. La stessa letteratura individua, nella prospettiva della discontinuità, un natura nazionale (per quanto 'ibrida') in tali corti. Non mancano tuttavia valutazioni in senso difforme, che evidenziano il peso sostanziale dell'ingerenza europea a discapito dell'autonomia egiziana: E. Loewenfeld, *The Mixed Courts in Egypt as part of the System of Capitulations after the Treaty of Montreux*, in "Transactions of the Grotius Society", 26 (1940): *Problems of Peace and War. Papers read before the Society in the year 194*, pp. 83-123 (ivi, l'autore si richiama a documenti diplomatici degli anni delle trattative Egitto-Europa, per i quali cfr. anche L. Nuzzo, *Origini di una scienza*, cit., pp. 171-180). Le capitolazioni con l'Egitto, espressamente abolite con il Trattato di Montreux dell'8 maggio 1937, sono oggetto di ripetuti conati di riforma sin dal 1914: fra di essi, menziono un tentativo che coinvolge lo stesso Piola Caselli, nominato, per decisione del Consiglio dei Ministri egiziano del 24 marzo 1917, membro della *Commission d'Etude des Réformes que comporte la Disparition Eventuelle des Capitulations*. In tale organo egli, che all'epoca è consigliere khediviale (incarico che ricopre dal primo di gennaio 1913), lavora con altri sette commissari egiziani ed europei, dotati di ampi poteri propositivi, al fine di "préconiser, dès à présent, les réformes, dans la législation et les institutions judiciaires et administratives du pays, que comportera la disparition éventuelle des Capitulations" (cfr. "Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes", XXIX (1916-1917), pp. 289-290 e, per cogliere appieno il prestigio internazionale dell'incarico, ACS, MGG, *Magistrati*, b. 137, con particolare riferimento alle comunicazioni dell'aprile e maggio 1917 intercorse fra ministeri degli Esteri e di Grazia e Giustizia e

di fatto un privilegio ampiamente invisibile ai locali, nonché un fattore di conflittualità sgradite anche agli occidentali³⁵ – e affianca il permanente coacervo locale di giurisdizioni³⁶.

L'attributo 'misto' segnala dunque natura e fine di un intero 'pacchetto', comprensivo di autonomo apparato giudiziario (i tribunali introdotti al Cairo, Mansura – originariamente a Zagazig – e Alessandria³⁷, la quale ultima funge

il console in Egitto Lazzaro Negrotto Cambiaso). Le *Draft laws for reconstituting the mixed courts* che ne sono faticoso e tribolato esito del 1921 (cfr. M.S.W. Hoyle, *The Mixed Courts of Egypt: An Anniversary Assessment*, in "Arab Law Quarterly", Vol. 1, No. 1 (Nov., 1985), pp. 60-68 e il Rapporto della Regia Agenzia diplomatica al Cairo, datato 12 aprile 1917 in ACS, MGG, Magistrati, b. 137) prevedono *inter alia* l'inclusione della giurisdizione consolare in quella dei tribunali misti, ma la riforma si dissolve nel nulla istituzionale, mentre altri movimenti di carattere internazionale vanno aprendo la strada alle future risoluzioni di Montreux.

³⁵ Cfr. L. Nuzzo, *Origini di una scienza*, cit., pp. 169-174 in particolare, ove sono evidenziate, sia le esigenze delle autorità egiziane, sia le considerazioni della diplomazia e del governo italiani: una recisa posizione critica è espressa all'epoca da R. Bonghi, *L'Egitto e gli europei. Le giurisdizioni e la riforma*, in "Nuova antologia di scienze, lettere ed arti", XIII (1870), pp. 276-298. Anche Mancini, che pure è animato dall'intento d'affermare la presenza e gli interessi europei *in loco*, riconosce i limiti e gli effetti distorsivi, anche nella regolazione degli interessi fra soggetti di nazionalità europea, causati dal sistema delle capitolazioni: in merito rimando a *Modificazione della giurisdizione esercitata dai Consolati italiani in Egitto. Relazione dell'on. Mancini, seduta del 20 marzo 1875*, e Id., *Discorsi parlamentari*, Roma, vol. IV, pp. 535-682; nonché L. Nuzzo, *Origini di una scienza*, cit., 172-174 e 189-191.

³⁶ Alla giurisdizione mista e ai quindici tribunali consolari, devono aggiungersi, infatti, le giurisdizioni 'indigene', comprensive di tribunali secolari, riorganizzati nel 1883 sull'esempio dei misti, e i tribunali religiosi, sia riconducibili alla religione musulmana, sia riferibili alle differenti comunità cristiane (le cosiddette giurisdizioni patriarcali; si veda S. Messina, *Patriarcati in oriente*, in *Nuovo Digesto Italiano*, IX, 1939, pp. 555-557). Per un'efficace sintesi del complesso amalgama giudiziario in territorio egiziano, si veda P. Graziani, *Organizzazione della giustizia in Egitto dopo la riforma del 1875*, in "Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente", LVII (2002), 4, pp. 607-613; più nel dettaglio A. Al-Zaiyid Bey - M. Dessertaux, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale égyptienne*, Dijon 1926, pp. 514 ss.; J. H. Scott, *The law affecting foreigners in Egypt. As the result of the Capitulation, with an account of their origin and development*, Edimburgh 1908, pp. 182-297; H. Lamba, *De l'évolution de la condition juridique des Européens en Égypte*, Paris 1896.

³⁷ Ciascun tribunale distrettuale è poi internamente articolato in camere e sezioni, anzitutto *ratione materiae* (civile e commerciale, con le corrispondenti diverse procedure codificate, oltre una complessa articolazione per la materia criminale, sulla quale non mi soffermo qui); è prevista altresì una sezione destinata alle procedure d'urgenza (il *Tribunal des Référés*) e giudici singoli sono assegnati alle procedure esecutive e ai procedimenti di bancarotta. È solo parzialmente assimilabile a quella dei giudici di pace, anche perché presieduta da un giudice ordinario, la sezione monocratica dei tribunali distrettuali definita *Summaire*, alla quale Piola Caselli è assegnato per il disbrigo di un ingente carico di lavoro: si vedano gli impressionanti numeri (superiori al migliaio annuo, quanto a cause introdotte, dell'ordine di alcune centinaia per quanto riguarda i *jugements* resi, secondo i numeri riportati nella copia del Rapporto dell'Agente diplomatico al Cairo del 28 giugno 1910, conservato in ACS, MGG, Magistrati, b. 137). Si aggiunga, al sistema così delineato (e per il quale rimando alla sintetica descrizione offerta in J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., pp. 72-85), il Contenzioso dello Stato, ulteriore riprova della trasfusione in Egitto di modelli europei: ne ricostruisce la storia, le riforme e le attribuzioni, sino al 1924, E. Piola Caselli, *Le Contentieux de l'Etat en Égypte: son passé, son organisation, son avenir*, in "L'Égypte contemporaine" XV (1924), pp. 193-245,

anche da secondo e ultimo grado di giudizio) e fonti normative *ad hoc* (i sei codici³⁸: civile, commerciale, marittimo, penale, di procedura civile e di procedura criminale). Lo scopo a cui tale sistema risponde è infatti unitario, e si sostanzia nel regolare interessi e dirimere controversie che coinvolgono soggetti – o interessi riconducibili a soggetti – di differente nazionalità³⁹, nonché questioni di proprietà immobiliare⁴⁰ che vedano contrapposti anche stranieri della medesima nazionalità. La circonferenza di giurisdizione, internamente assai articolata e così disegnata *ratione materiae* e *personae*, sarà più volte ritracciata da interventi normativi e sfumata in via estensiva da orientamenti interpretativi (ed *escamotages* processuali) destinati ad una progressiva crescente avocazione del contenzioso al sistema misto⁴¹.

nonché in “Giurisprudenza Italiana”, 57 (1925), p. IV, pp. 129 ss. (si veda anche Id., *Les rapports du Contentieux de l'Etat et des Juridictions Mixtes*, in *Livre D'Or*, pp. 141-144). Interessante rilevare che la composizione del *Contentieux* è a lungo tutta europea (soprattutto personale còrso e piemontese), ma, come precisa Piola Caselli, vi lavora anche personale egiziano, per il quale può considerarsi una vera e propria “*école, un séminaire, où se formèrent bien des jeunes Egyptiens qui devaient occuper, dans la suite de leur carrière, les plus hauts postes dans l'Administration et dans le Gouvernement*” (ivi, p. 202).

³⁸ Se l'iter per l'approvazione del Regolamento è decifrabile attraverso documenti d'archivio e resoconti dei protagonisti del complesso lavoro di diplomazia che li ha preceduti, più nebulosa è l'attività di redazione dei codici, che ha certo coinvolto personalità vicine ai vertici egiziani e comunque è compiuta in larga parte al di fuori di sedi istituzionali e vincoli procedurali.

³⁹ Con l'esclusione delle controversie relative allo *status* personale (per le quali si veda W.M. Farag, *Le Rôle des Tribunaux Mixtes et Indigènes d'Égypte en matière de statut personnel*, Paris 1926).

⁴⁰ Purché non riguardanti i beni vincolati dal *waqf*, istituto assimilabile alla manomorta occidentale; in realtà, nonostante l'espressa esclusione, gradualmente la cognizione della giustizia mista investe sempre più spesso anche il *waqf*, in tutte le situazioni in cui incidentalmente rilevi ai fini della decisione dei giudici misti. Su tale specifico istituto della tradizione giuridica islamica, si vedano A. Billetta, voce *Waqf*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XX, Torino 1975, p. 1076 ss.; F. Cuenca Boy, *Para una comparación histórico-jurídica de las piae causae del derecho romano justinianeo con el waqf del derecho islamico*, in “Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña”, VI (2002), pp. 273-312 e per un'analisi attenta della vita dell'istituto e alle sue funzioni molteplici, anche nella storia egiziana, A.M. Medici, *Dalle pratiche della solidarietà rituale islamica al welfare State in Tunisia e Egitto*, in “Diritto romano attuale”, XIX (2008), pp. 129-152.

⁴¹ Questi ‘sconfinamenti di giurisdizione’ portano alla cognizione dei tribunali misti un numero crescente di controversie e contribuiscono ad alimentare l'autorità alle corti. Ben illustra l'estensione interpretativa della portata dell'art. 9 del *Règlement* anche attraverso il concetto di ‘interesse misto’, analizzando il fenomeno lungo l'intera storia delle corti miste, M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 47-51, 62-66, 141-142, 152-156 e *passim*. Anche per questa via espansiva, il sistema produce una ricchissima giurisprudenza, operando in maniera particolarmente efficace con riguardo alla sfera del diritto societario e, in via più generale, in vertenze che vedano coinvolte persone giuridiche e soprattutto le società anonime (cfr. P. Arminjon, *Les Sociétés Anonymes étrangères en Égypte et la jurisprudence mixte*, Paris 1909). Da elemento vitale del sistema giudiziario, il criterio dell'interesse misto diventa emblematico dell'ingerenza europea nell'amministrazione della giustizia egiziana e, pertanto, è diretto oggetto d'attenzione in sede di discussione degli accordi di Montreux (veda M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 152-156), che si concludono con la definizione della competenza mista (art. 26), per gli ultimi anni della sua operatività, solo sulla base del criterio della nazionalità, con limitate ed espresse eccezioni.

L'aggettivo 'misto', associato a corti e codici, resta dunque nel tempo a richiamare la compresenza – soggettiva ed oggettiva – dell'elemento egiziano ed europeo, declinato nelle specificità del contesto processuale e sostanziale. Una compresenza che, nella travagliata storia ottocentesca egiziana, presenta tracce significative anche in età precedente la riforma degli anni '70⁴².

La vicenda dei 'Tribunali della Riforma' o 'Tribunali Misti' (*Al-Mahākīm al-Mukhtalīṭah*)⁴³ e dei codici di matrice napoleonica da essi applicati può infatti

⁴² Ampliando lo sguardo dall'area egiziana a quella ottomana, si rilevano esperienze proto-miste anche anni prima delle spedizioni napoleoniche: J.Y. Brinton, *The Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 10-12; M.S.W. Hoyle, *The Origins of the Mixed Courts of Egypt*, in "Arab Law Quarterly", 1986, I, 2, pp. 220-230. Sul processo di secolarizzazione dell'amministrazione del diritto in Egitto, prima dell'avvento del sistema misto, si vedano anche R. Peters, *Administrators and Magistrates: The Development of a Secular Judiciary in Egypt, 1842-1871*, in "Die Welt des Islams", n.s., 39 (1999), 3, pp. 378-397 e K. Fahmi, *The Anatomy of Justice: Forensic Medicine and Criminal Law in Nineteenth-Century Egypt*, "Islamic Law and Society", 6 (1999), 2, pp. 224-271; sulla fonte codicistica, già impiegata nella realtà ottomana nel corso del primo Ottocento, sebbene di fatto inefficace in Egitto, un'utile rappresentazione del quadro è offerta in M.S.W. Hoyle, *The Origins of the Mixed Courts of Egypt*, in "Arab Law Quarterly", 1986, I, 2, pp. 220-224.

⁴³ Sui tribunali misti, si vedano, per quanto concerne la storiografia anche giuridica nazionale, almeno: L. Nuzzo, *Tra il Cairo e Alessandria. Funzionari italiani e riforma giudiziaria in Egitto*, in G. Dore, C. Giorgi, A. Morone, M. Zaccaria (curr.), *Governare l'Oltremare. Istituzioni, funzionari e società nel colonialismo italiano*, Roma 2013, pp. 45-59; Id., *Origini di una scienza*, cit., pp. 169 ss.; G.M. Piccinelli, *Italy in Egypt and Historical Influences on Egyptian Codification*, in "The Italian Law Journal", IV (2018), 1, pp. 1-22; Id., *Il modello giuridico italiano in Egitto*, in S. Lanni - P. Sirena (curr.), *Il modello giuridico – scientifico e legislativo – italiano fuori dall'Europa. Atti del II Congresso Nazionale della SIRD Siena, 20-21-22 settembre 2012*, Napoli 2013, pp. 47 ss.; Id., *Influenze italiane sulla codificazione egiziana mista (1875) e nazionale (1883): Pasquale Stanislao Mancini*, in R. Rainero - L. Serra (curr.), *L'Italia e l'Egitto, Dalla rivolta di Arabi Pascià all'avvento del fascismo (1882-1922)*, Settimo Milanese 1991, pp. 419-449; P. Graziani, *Organizzazione della giustizia in Egitto dopo la riforma giudiziaria del 1875*, in "Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente", LVII (2002), 4, pp. 607-613. Per uno sguardo alla letteratura straniera (anglosassone in prevalenza), si vedano: L. Wood, *Islamic Legal Revival: Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875-1952*, Oxford University Press 2016, pp. 25 ss.; D.D. Peck, *Mixed Courts of Egypt*, in P.N. Stearns (ed), *Oxford Encyclopedia of the Modern World*, Oxford University Press 2008; N. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, New York, Cambridge University Press, 1997; Id., *Retrospective. Law and Ottomanism: Egypt in Comparative Perspective*, in "Law & Society Review", 29 (1995), 1, pp. 103-126; Id., *The Precarious Life and Slow Death of the Mixed Courts of Egypt*, in "International Journal of Middle East Studies" 25 (1993), 1, pp. 33-52; B. Allen Roberson, *The Emergence of the Modern Judiciary in the Middle East: Negotiating the Mixed courts of Egypt*, in *Islam and Public Law: Classical and Contemporary Studies*, in C. Mallat (ed.), London 1993, pp. 107-137; M.S.W. Hoyle, *Mixed courts of Egypt*, London 1991; Id., *The Origins of the Mixed Courts of Egypt*, in "Arab Law Quarterly", 1986, I, 2, pp. 220-230; B. Cannon, *Politics of Law and the Courts in nineteenth-Century Egypt*, University of Utah Press 1988; J.Y. Brinton, *The Mixed courts of Egypt*, Yale University Press 1930 e 1968^{II}; Th. Heyligers, *L'organisation des tribunaux mixtes d'Égypte*, in *Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des cours*, vol 17, II, Académie de Droit International de la Haye 1968, pp. 5-108. Infine, per gli scritti più generali della dottrina giuridica nazionale coeva all'esperienza dei Tribunali, rimando a S. Messina, *Traité de droit civil égyptien mixte*, 4 voll., Alessandria 1927-1934 (l'opera è considerata l'opera più esaustiva e accurata in materia, anche dalla letteratura giuridica internazionale); Id., *Les Tribunaux mixtes et les rapports interjurisdictionnels en Égypte*, Paris 1933; E. Piola Caselli, *Appunti critici intorno ai tribunali misti d'Egitto*, in "Giurisprudenza italiana", 62 (1910),

dirsi anticipata da corti destinate a risolvere controversie commerciali, di composizione secolare e mista, delle quali si hanno notizie mediante fonti indirette, ma non si conserva traccia sufficientemente indicativa dell'attività. Appare verisimile che tali organismi, destinati ad una crescente conflittualità di interesse prevalentemente straniero, abbiano preparato il terreno per le corti esito del progetto di riforma, anche perché hanno applicato un diritto frutto dell'assimilazione (qui, non imposta) del *Code de Commerce* napoleonico⁴⁴.

Se il contesto, dunque, non è nuovo ad esperimenti di risoluzione delle controversie affidati a soggetti non religiosi e non indigeni, oltretutto a fonti estranee alla tradizione islamica, ne è certamente nuova l'origine, ovvero l'atto di volontà internazionale plurilaterale, ben lontana da quelle soluzioni spontanee che hanno dato vita alle primigenie 'corti commerciali' egiziane, comunque denominate, nei decenni precedenti il *Règlement*.

La volontà che nasce dai rapporti (e si manifesta attraverso gli strumenti) diplomatici internazionali si traduce in un 'pacchetto', come l'ho definito, che intende regolare, prevedere, sistemare, organizzare la più parte dell'orizzonte giuridico, al contempo riflettendo gli equilibri internazionali. A garanzia di tali equilibri fra le *Puissances* protagoniste del sistema capitolare – che aderiscono, per via di convenzione e successiva ratifica, alla riforma della giustizia egiziana⁴⁵ – e pure della tendenziale terzietà nell'esercizio delle funzioni

cc. 198-218; D. Anzilotti, *Natura giuridica dei tribunali misti d'Egitto*, in "Rivista di diritto internazionale", 1907, pp. 251-268; H. Lamba, *De l'évolution de la condition juridique des européens en Égypte*, Paris 1896; G. Haimann, *La riforma giudiziaria in Egitto*, in "La nuova antologia", serie III, XXXIII (1882), X, pp. 306-342. Preziosi, per comprendere attraverso la voce di *initiés* il lavoro dei Tribunali e della Corte, l'orgoglioso apporto alla costruzione affermazione e sviluppo delle istituzioni miste, lungo il loro primo cinquantennio, i contributi di avvocati, magistrati, intellettuali, le immagini e i dati raccolti nel volume celebrativo *Les juridictions mixtes d'Égypte 1876-1926. Livre d'or édité sous le patronage du Conseil de l'Ordre des Avocats par le "Journal des Tribunaux mixtes"*, Alexandrie 1926.

⁴⁴ Tali corti si sono stabilizzate come *majâlîs al tujjâr* intorno agli anni '40 dell'Ottocento: ricostruisce con accuratezza (attraverso le fonti frammentarie e complesse reperibili), che tuttavia lascia non pochi margini di incertezza anche cronologica, le vicende delle 'corti commerciali' di composizione secolare e 'mista', J. Goldberg, *On the origins of Majâlîs Al-tujjâr in mid-Nineteenth Century Egypt*, in "Islamic Law and Society", 6 (1999), 2, pp. 193-223; in tema, rimando altresì a Id., *Réception du droit*, cit., pp. 69-70; J. Goldberg, *Reception du droit français*, cit.; J. Reimer, *Colonial Bridgehead: Government and Society in Alexandria, 1807-1882*, Oxford 1997, pp. 81.82; più evanescenti e imprecisi i richiami in M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 8-9 e J.Y. Brinton, *The Mixed Courts of Egypt*, cit., p. 6. Come le più antiche corti commerciali si sono caratterizzate per una partecipazione diretta del ceto mercantile, anche con la riforma del sistema giudiziario misto, negli "affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voix d'élection" (art. 2, co. 4 del *Règlement*). A tale riguardo, si vedano le interessanti notazioni operative, in merito alla selezione dei *assesseurs* assegnati alla sezione commerciale delle corti distrettuali, sviluppate in J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., pp. 74-77, nonché il breve commento di un giudice assessore italiano, E. Pegna, *Les juges-assesseurs mixtes principalement en matière commerciale*, in *Livre d'Or*, cit., pp. 283-287.

⁴⁵ Gli atti sottoscritti dai Paesi aderenti (aderiscono al nuovo ordinamento egiziano Germania,

giudiziali, considerate le molteplici nazionalità coinvolte, si provvede con personale attinto in modo calibrato, sia dai ruoli egiziani, sia, in prevalenza (ma in proporzione che andrà riducendosi), da quelli delle altre quindici differenti nazioni coinvolte nella riforma mista, ivi inclusa l'Italia.

Un corpo fluido di magistrati chiamato ad applicare un diritto che, per essere denominatore comune di un novero di nazioni essenzialmente europee (oltre Stati Uniti e Russia), adotta il modello normativo per eccellenza, ovvero il codice francese e lo arrangia pragmaticamente, con interventi solo in apparenza minimi⁴⁶, affidando tale opera a un (unico) avvocato francese, non a caso consulente legale della *Compagnie universelle du canal maritime de Suez*: Jacques Hippolyte Paul Maunoury (1824-1899)⁴⁷, uomo di fiducia del *kebedive* modernizzatore Ismā'īl Pāshā e del suo ministro degli esteri (cristiano di origine armena, formatosi in Francia) Bōghōṣ Nūbār Pāshā⁴⁸.

In Egitto, il 'modello-codice'⁴⁹ – *bon gré mal gré* tollerato anche dai

Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Italia, per quanto riguarda l'area europea, nonché Stati Uniti e Russia) sono molto simili fra loro (i testi sono riprodotti in O. Borelli Bey, *Législation égyptienne annotée*, cit., pp. CIX-CXXXIX); per quanto concerne l'Italia, la riforma giudiziaria egiziana è recepita nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso la legge 30 maggio 1875, n. 2531, prorogata di quinquennio in quinquennio sino alla proroga ultima del 1921, rispetto alla quale l'Italia si rende protagonista di qualche preoccupante (per gli altri Stati aderenti al sistema misto) indugio, su cui si sofferma M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., p. 116.

⁴⁶ Interventi che emergono sin dalle prime analisi comparative, ove l'interesse per soluzioni affini in area europea è volto a indentificare possibili ascendenze o condizionamenti esercitati dalla tradizione normativa europea sulle scelte adottate per il sistema misto: nel contesto italiano, spicca, a metà strada fra il raffronto testuale e il commento, E. Marinetti, *Concordanze tra i codici egiziani civile, commerciale, marittimo ed i codici francesi ed italiani*, vol. I: *Regolamento di ordine giudiziario in Egitto Disposizioni preliminari del Codice Civile*, Ottolenghi, Alessandria d'Egitto 1876 (il programma dell'opera prevede tre volumi, di cui solo il primo è edito). Non mancano i raffronti anche fra codici misti e sistema di *common law*, nonché riflessioni della dottrina anglosassone che evidenziano nei codici egiziani disposizioni più efficaci rispetto a quelle originarie francesi, soprattutto in ambito contrattuale: si veda l'assai diffuso e F.P. Walton, *The Egyptian Law of Obligation*, 2 voll., London 1920.

⁴⁷ La sua figura, più familiare in Egitto che in Europa, anche per trascorsi politici problematici in patria, è pressoché anonima e semi sconosciuta ai giuristi europei coevi e ai più pare sproporzionata al compito di 'codificatore' assegnatogli dai vertici euro-egiziani. Ne mette a fuoco il ruolo, anche attraverso le fonti diplomatiche, D. Todd, *Beneath Sovereignty*, cit., pp. 126-128.

⁴⁸ Si intuisce un *fil rouge* fra ragioni e interessi dell'economia e finanza internazionali (ivi inclusi quelli egiziani) e le scelte politico-istituzionali ed è una connessione stretta che permane pure nei primi decenni del secolo successivo. Del resto, come rileva lo stesso Piola Caselli, evocando la concorrenza fra i paesi europei del primo dopoguerra "pour s'emparer des matières premières et pour trouver les débouchés à la superproduction", conseguenza del repentino e incalzante progresso economico d'inizio secolo, l'Egitto promette d'essere "un des champs d'exploitation les plus recherchés" (E. Piola Caselli, *L'après-guerre européen*, cit., p. 4).

⁴⁹ In merito al *Code Napoléon* e al suo cruciale apporto alla formazione della cultura giuridica europea, anche quale modello sul piano internazionale, circoscrivo i riferimenti a J.-L. Halpérin, *Codes et traditions culturelles*, in P. Cappellini - B. Sordi (curr.), *Codici, una riflessione di fine millennio. Atti*

britannici⁵⁰ – esplica la sua forza, sia sul piano internazionale, sia su quello interno, così irrobustendo la sua potenzialità d’affermazione (e radicamento) e giustificando la sua permanenza oltre la transitorietà delle contingenze che ne hanno caratterizzato l’introduzione. Dal primo versante, quello internazionale, il Codice dimostra una valenza strutturalmente ‘universale’ per la sua intrinseca capacità di cristallizzare in norme positive anche “i principi fondamentali del diritto internazionale”⁵¹. Questa visione, insieme alla

dell’incontro di studio. Firenze, 26-28 ottobre 2000, Milano 2002, (pp. 223-261), nonché la *Prefazione* del medesimo volume, alla quale rimando per una sorta di sintesi evocativa dei molteplici significati storici e simbolici del ‘Codice’. A tale ultimo riguardo rinvio anche a P. Cappellini, *La forma-codice: metamorfosi e polemiche novecentesche* in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (dirr.), *Enciclopedia Treccani. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, Ottava appendice*, Roma 2012, pp. 550-559. Si vedano anche R. Ferrante, *Il problema della codificazione*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (dirr.), *Enciclopedia Treccani. Il contributo italiano*, cit. pp. 277-286, e Id., *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2011, II ed., soprattutto pp. 269 ss. e il sempre illuminante P. Caroni, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano 1998, particolarmente alle pp. 1-37, nonché I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura nell’età moderna*, Torino 2002, pp. 570-575. Spunti coevi in P. Arminjon, *Le Code Civil et l’Égypte*, cit..

⁵⁰ Lo “impérialisme intellectuel des juriste français qui s’appuie sur le rayonnement de la codification napoléonienne et de la Faculté du droit in Paris” esplica i suoi effetti fuori dal contesto europeo, nei confronti di colonie e domini, ma anche nell’ambito di una più ampia rete culturale internazionale: lo evidenzia, con uno sguardo alle comunità scientifiche di diritto comparato, nazionali ed internazionali, J-L. Halpérin, *Associations, réseaux et ambitionnes*, cit., p. 6. Il ‘paradosso’ egiziano dell’adozione e impiego di un diritto di matrice francese, comunque di un diritto codificato appartenente alla ‘famiglia’ francese (per utilizzare un’espressione cara alle classificazioni comparatistiche), durante le varie fasi del dominio inglese, con l’adozione di codici ‘nazionali’ anch’essi sul modello francese, cessa di apparire tale ove si considerino, appunto, i presupposti che hanno agevolato il radicamento culturale del modello codicistico e, in ampia misura, della tradizione giuridica francese nei decenni precedenti l’introduzione dei ‘tribunali della riforma’. Per osservazioni sul tema, rinvio alla precedente nota n. 35 e a J. Goldberg, *Réception du droit français sous les britanniques en Égypte: un paradoxe?*, in “Égypte. Monde arabe”, 34 (1998), pp. 67-80, nonché, per apprezzare il punto di vista egiziano, a Id., *L’Europe au-delà de l’Europe: réflexions sur l’entrée de l’Égypte dans la famille française du droit*, in G. Boëtsch, B. Dupret, J-N. Ferrié (curr.), *Droits et sociétés dans le Monde arabe. Perspectives socio-anthropologiques*, Aix-en-Provence 1997. Si veda altresì L.G.H. Wood, *Islamic Legal Revival. Reception of European Law and Transformations in Islamic Legal Thought in Egypt, 1875-1952*, Oxford University Press 2016, pp. 29 ss., ove il compromesso inglese, da un profilo di politica internazionale, è definito “convenient”, in quanto “a palliative to acute French resentment over Britain’s unilateral occupation of a territory that both powers had been managing jointly. And at least initially, the British left the mundane affairs of legal practice and legal education in the hands of French and other continental European experts while assuming control of most high-level aspects of Egyptian administration” (p. 30). Se i modelli e i riferimenti utili al percorso giuridico egiziano anche oltre la dominazione europea, sono in larghissima misura francesi (o di tradizioni giuridiche riconducibili alla francese), l’impronta meno duratura ma certo più pesante è senz’altro inglese: l’impero britannico accetta il diritto codificato, ma assume un ruolo ben più attivo e diffuso, ricorrendo a “forms of legal ordering that arguably suspended its general institutions”, a mezzo di pervasive “institutions that fused judicial and administrative powers” (cfr. S. Esmeir, *On the coloniality of modern Law*, cit., p. 21, ove il riferimento dell’Autrice è particolarmente alle commissioni agricole, quali forme di “fusionist legality”).

⁵¹ Il codice entra quale modello nella riflessione della scienza del diritto internazionale, attraverso

funzione razionalizzatrice dello strumento-Codice, indubbiamente anima tanti dei protagonisti del tribolato *iter* verso l'introduzione dei codici misti e si stringe a una simmetrica tensione interna, sostenuta da motivazioni in larga parte compatibili con quelle europee.

Dal secondo profilo, che si sviluppa appunto sul piano interno, l'accoglimento del modello napoleonico è agevolato dal radicamento culturale francese nel tessuto egiziano⁵², ove, attraverso la formazione dell'*élite* impegnata sul fronte della 'occidentalizzazione' del Paese, il 'Codice' penetra anche da un profilo teorico-concettuale attraverso la dottrina giuridica europea (ivi inclusa quella inglese, seppur mediata sempre dalla francese)⁵³ e, per certi versi, sulla scorta di paradigmi comuni alla tradizione della *šari'a* e del *fiqh*⁵⁴, la cui valenza giuridica sopravvive.

l'esempio di alcuni interventi in materia di guerra e in particolare del c.d. '*Lieber's Code*' americano del 1863 (cfr. L. Nuzzo, *Disordine politico e ordine giuridico. Iniziative e utopie ne diritto internazionale di fine Ottocento*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XLI (2011), 2, p. 321); negli anni seguenti, il tema della "costruzione dell'ordine internazionale" attraverso lo sforzo congiunto di un'*élite* sovranazionale di giuristi, ripropone l'ipotesi (utopistica) della codificazione del diritto internazionale o 'delle genti', attraverso l'iniziativa del futuro *Institut de droit international* europeo e della *American Peace Society*, con il suo *International Code Committee*. L'aspirazione ad una codificazione, professata da Mancini, coinvolto nell'*Istitut*, in occasione del congresso di Gand del 1873 (da cui scaturisce l'assemblea permanente denominata *Association for the reform and Codification of International Law*), suggella formalmente la centralità del progetto di codificazione del diritto internazionale nel novero delle preoccupazioni della scienza giuridica, potremmo dire, mondiale (ivi, pp. 327 ss.).

⁵² Destando vivo interesse, parallelamente, in Francia: è indicativo dell'attenzione per l'avventura codicistica in Egitto, l'inserimento nel *Livre du centenaire du Code Civil, 1804-1904*, vol. II (pp. 741 ss.), il contributo del giurista francese, giudice della Corte d'Alessandria e professore alla Scuola khediviale, P. Arminjon, *Le Code Civil et l'Égypte*, in *Livre d'Or*, cit., pp. 735 ss..

⁵³ La dottrina egiziana pare infatti appigliarsi anche al pensiero di Jeremy Bentham, evidentemente assorbito per tramite della cultura francese (sulla intermediazione francese, si veda S. Solimano, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di Codice Civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano 1998, pp. 69-88): rileva questo interessante aspetto S. Esmeir, *On the coloniality of modern Law*, in "Critical Analysis of Law", I (2015), 1, p. 34 ss. (pp. 19-41). In tema di circolazione transnazionale delle idee giuridiche, interessanti spunti, ipotesi di lavoro e *caveat* si trovano in J.-L. Halperin, *Une histoire transnationale des idées juridiques?*, in "Clio@Themis", 2018, 14. Suggerisce opportunamente precauzioni e prudenza nella lettura della circolazione in termini di assimilazione dei concetti e del pensiero europeo nel mondo musulmano P. Caserta, *Rifā'a Rafī ' al-Tabṭāwi*, cit., ove, prendendo a riferimento il concetto di 'diritto naturale' e di 'leggi naturali' di matrice francese e le rispettive espressioni arabe, apparentemente corrispondenti, di '*buquq tabi'iyya*' e '*namāmis fiṭriyya*' (invece non sovrapponibili da un profilo semantico), si chiarisce la rilevanza dell'evoluzione filosofica subita nel tempo da concetti pervenuti ormai laicizzati nella cultura araba del XIX e del XX secolo, nell'ambito della quale "non vi è stata la percezione di questo divenire storico, anche perché gli europei, soprattutto i moderni francesi, trasmisero concetti che avevano perduto le loro radici originarie [...] i concetti europei erano giunti e continuavano a giungere nel mondo musulmano privati della loro radice storica e filosofica" (ivi, pp. 32-33).

⁵⁴ Nei codici d'ispirazione napoleonica parrebbero altresì trovare "piena formalizzazione i principi del diritto musulmano classico appartenenti alle scuole giuridiche dominanti nei diversi territori" (S. Vinci, *Brevi riflessioni sull'amministrazione della giustizia tra paesi europei ed arabo-musulmani*, in M. Fernández Rodríguez, E. Prado Rubio, L. Martínez Peñas, (curr.), *Especialidad y excepcionalidad como*

Nell'Egitto otto-novecentesco, è dunque esemplare la “coesistenza e interazione di diversi ordini normativi”⁵⁵. Eppure, in un simile contesto, aduso alla molteplicità delle giurisdizioni, al regime dell'*extraterritorialità*⁵⁶, nonché al pluralismo giuridico, il trapianto (o l'innesto) e la recezione dei testi codicistici, effettuato riproducendo in larga misura il *prototype* napoleonico rappresenta anche una soluzione di continuità col passato. Non sorprende che siano sollevati dubbi sulla natura delle nuove corti e soprattutto sulla legittimazione dei codici misti: essi sono prodotti *in vitro* di un'iniziativa di legge che, per volontà ed interesse di tutte le parti coinvolte, ha escluso qualsivoglia confronto o dibattito sui contenuti normativi acquisiti⁵⁷. Una scelta che

recursos juridicos, Asociación Veritas, Valladolid 2017, pp. 480 ss.). Vi è chi ha sostenuto che le “traditions of the roman law had been gradually assimilated into Egyptian jurisprudence long before the Arab conquest” che, pertanto, i sistemi musulmano e romano erano già “replete with legal parallels”, rinsaldati dai comuni interessi commerciali in età medievale e culminati nei codici turchi che hanno preceduto l'avvento del sistema misto egiziano (J.Y. Brinton, *The Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 87-89), ma qui il parallelismo appare funzionale, sia alla rilettura occidentale dell'epoca, sia a quella araba della fase d'affermazione nazionalistica. Con riguardo all'introduzione della fonte Codice, suggerisce una prospettiva che evidenzia la marcata cesura determinata dalla introduzione del sistema codicistico, G.M. Piccinelli, *Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica*, in “Iura Orientalia”, I/1 (2005), pp. 131-143; riflette invece sulle ‘omologie strutturali’ che connotano sistema importato e sistema locale, nell'ambito dell'adesione egiziana al modello codicistico francese, B. Dupret, “*Vent d'est, vent d'ouest*”: *l'Occident du droit égyptien*, in “Égypte. Monde Arabe”, XXX-XXXI (1997), pp. 93-111, anche in Id., *Il governo della legge nei limiti dell'etica islamica. Il caso egiziano*, in P. Costa - D. Zolo (curr.), *Lo stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milano 2002, soprattutto pp. 649-653 (pp. 646 – 666).

⁵⁵ T. Duve, *Storia giuridica globale*, cit., 149, p. 156.

⁵⁶ “Extraterritoriality institutionalised through mixed courts systems assumes semicoloniality; that is, the absence of formal colonialism” ma “controlled (by powerful European actors) through the cost-efficient technologies of imperialism, including ‘mixed courts’ [...] Because they were embedded in what public international lawyers conceive of as unequal treaties, mixed courts occupy an unpleasant space in the legal history of semicolonial Asian and African nations. They are examined most often in tandem with loss of sovereignty, legal orientalism and (coerced) legal Westernisation. Under legal orientalism’s construction of the Europeanisation of a legal system as the ultimate ‘standard of civilization’, a semicolonial entity needed to undergo legal Westernisation before graduating into a family of sovereign nations free from (European) extraterritoriality” (l’efficace riflessione, che ricorre allo sfuggente attributo ‘semicoleoniale’, è di H.G. Feyissa, *European extraterritoriality in semicolonial Ethiopia*, in “Melbourne Journal of International Law”, XVII (2016), pp. 3-4). Sulle gradazioni e sfumature d'autonomia che connotano “soggettività ibride non sovrane, né pienamente indipendenti” quale quella egiziana, rinvio altresì a L. Nuzzo, *Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica*, in “Quaderni Fiorentini”, XLIII (2014), t. II, pp. 653-654, 681 (pp. 651-685). Infine, è significativo del radicamento nel contesto, il fatto che anche la prima esperienza costituzionale egiziana, risalente al 1923, faccia salva l'extraterritorialità: si veda sul punto M. Romano, *La Costituzione egiziana del 1923: il rapporto tra Stato e Islam nella costruzione di un'identità nazionale*, in “Oriente Moderno”, n.s., XCIV (2014), 1, pp. 79-98).

⁵⁷ Sul testo predisposto da Maunoury sono introdotte modifiche suggerite dai singoli Paesi aderenti, mediante gli interventi della *Commissione di revisione*: abbiamo traccia della non piena soddisfazione italiana nelle parole pronunciate da Mancini alla Camera, in occasione della presentazione del progetto di legge relativo all'adesione dell'Italia alla riforma giudiziaria italiana, in CAMERA DEI

risponde a un certo paternalismo ‘illuminato’ (l’Egitto ottocentesco è ancora semi-civilizzato, agli occhi occidentali) ed è strumentale a intenti di politica interna (l’Europa è un faro di modernità per l’Egitto), e che si rivela indubbiamente efficace e pervasiva.

Sterilizzare nello spazio geografico egiziano uno spazio giuridico europeo, o comunque ove applicare un diritto ‘di sintesi’, sottratto alla politica, alle incognite del consenso, alle conflittualità di un tessuto sociale così stratificato (dunque un diritto sottratto alla storia), è funzionale a regolare in modo razionale, stabile e prevedibile rapporti soprattutto commerciali di rilevante interesse europeo. Un diritto ‘tecnico’ già perfezionato e, in un certo senso, legittimato a essere imposto, o meglio, a imporsi quasi fisiologicamente, per travaso da un superiore livello di civiltà.

Logiche analoghe giustificano altresì la scelta adottata nel 1911⁵⁸ di affidare di fatto alla giustizia mista, seppure con qualche limite e comunque attraverso l’attività di un simulacro d’assemblea presso la Corte d’Appello di Alessandria, un potere assimilabile a quello legislativo⁵⁹, al quale fanno riferimento i più svariati *comités* e *commissions* di volta in volta costituiti per decreto governativo,

DEPUTATI, *Atti Parlamentari*, Leg. XII, Sess. I (1874-1875), Doc. n. 88-A, *Relazione alla commissione sul progetto di legge presentato dal ministro degli affari esteri di concerto col ministro di grazia e giustizia*, pp. 53 ss..

⁵⁸ Per una ricostruzione dei passaggi verso l’introduzione dell’*Assemblée Législative* rimando a J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., pp. 168 ss.; E. Vercamer, *La juridiction mixte égyptienne et ses attributions législatives*, Bruxelles 1911, soprattutto alle pp. 7-82. Nel già menzionato E. Loewenfeld, *The Mixed Courts*, cit., si giunge ad affermare: “[b]y the exercise of their legislative functions in the interest of many nationalities they were the forerunners of the Assembly of Geneva. By the collectivity of their judicial work they foretold the success of the World Court at the Hague” (p. 90).

⁵⁹ L’articolo 12 del codice civile misto, modificato dal provvedimento dell’11 novembre 1911 frutto di estenuanti lavori diplomatici, prevede che “additions et modifications à la législation mixte” siano introdotte su iniziativa del Ministero della Giustizia egiziano, mediante delibera della *Assemblée Générale de la Cour d’Appel Mixte*, fatta salva un’eventuale richiesta di nuova delibera su richiesta di una o più *Puissances*, formulata nei tre mesi che debbono intercorrere fra l’approvazione della legge e la sua entrata in vigore. Prima della modifica all’articolo 12, con decreto ministeriale egiziano, avallato dal consenso delle *Puissance*, è già intervenuto un ampliamento delle competenze: a decorrere dal primo febbraio 1889, l’Assemblea Generale della Corte può promulgare ordinanze in materia di “police et de sûreté publique”, applicabili a tutta la popolazione sul territorio egiziano. La natura del potere previsto dall’art. 12 emendato è con difficoltà descritta nei primi trattati e commentari: per Vercamer, giurista belga consigliere della Corte d’Alessandria, è la “reconnaissance d’un principe d’autonomie législative déjà formulé dans un code que les Tribunaux mixtes égyptiens appliquent depuis 1876; non pas une autonomie absolue, selon la conception moderne des Etats européens, mais simple-ment la faculté pour la Souveraineté locale (l’Égypte ne demandait rien de plus) d’édicter des lois obligatoires pour les étrangers comme pour les indigènes, sans avoir à subir une ingérence extérieure et avec le simple concours d’un organisme local qu’une loi égyptienne appelle le ‘Corps de la magistrature’” (E. Vercamer, *La juridiction mixte*, cit., p. 7). Una specie di tutorato europeo, dunque, su un Egitto da poco avviato al percorso verso la sua maturità. È da precisare che il generico richiamo al *Corps de la magistrature* discende dal testo originario dell’art. 12, che non pochi dubbi interpretativi ha suscitato, generando inizialmente una sostanziale disapplicazione dell’articolo.

con funzione d'iniziativa legislativa⁶⁰. L'esigenza di innovare e modificare il diritto misto (fatta eccezione per il *Règlement* istitutivo delle corti miste), fattasi pressante in avvio di ventesimo secolo, costringe dunque a una scelta che aggira i tempi biblici e la conflittualità della diplomazia, pur non interferendo con i privilegi capitolari.

Piola Caselli, in una delle sue comunicazioni alla *Société khédiviale*, in cui ipotizza i primi e più urgenti interventi dell'*Assemblée Législative*, enfatizza l'efficienza tecnica di uno 'strumento legislativo' così peculiare, ma anche la mancanza di un raccordo fra risposta (norma) e domanda (realtà sociale):

Quelle sera la première tâche, quel sera le programme immédiat de la nouvelle Assemblée législative? Sans aucun doute elle jouira vis-à-vis des Parlements européens d'une supériorité: la supériorité technique. Des projets de lois, préparés à l'aise par le Ministère de la Justice, seront soumis à l'examen de magistrats rompus à la théorie et à la pratique du droit, qui, tranquillement, à l'écart et à l'abri de toute agitation politique, délibéreront sur ces projets et sauront leur donner une élaboration soigneuse et savante. Quelle différence avec le travail hâté, fiévreux, désordonné, continuellement influencé et troublé par les passions politiques et par les luttes de partis, par lequel on façonne les lois dans les parlements européens! Mais, à différence de ceux-ci, la nouvelle Assemblée ne représente pas directement le pays; elle n'est pas le porte-voix immédiat et légitime de ses besoins. Aussi est-il nécessaire, dans l'intérêt de la nouvelle institution, qu'il se forme en Égypte une opinion publique qui puisse éclairer, provoquer, modérer, diriger son fonctionnement⁶¹.

Gli interventi integrativi del diritto misto originario sono numerosi, nel corso degli anni d'attività dell'*Assemblée*, ma nel sistema misto approntato dalle potenze occidentali, è più che mai compito del quotidiano e complesso lavoro dell'interprete dare vita a materiale normativo altrimenti inerte.

4. Droit naturel ed *équité* nel diritto 'misto'

Dalla formale istituzione delle corti miste nel 1875 (con effettivo avvio

⁶⁰ Ce ne offre uno dei tanti esempi l'esperienza di Piola Caselli: tracce cospicue del poderoso lavoro di studio e redazione compiuto dal *Comité spécial des livres fonciers*, espressione del Consiglio dei ministri egiziano, di cui Piola Caselli fa parte in conclusione della sua esperienza egiziana, fra 1922 e 1926 (con i saluti e ringraziamenti ufficiali nel corso della ventiseiesima seduta del 26 marzo 1926, della quale è conservato processo verbale, insieme alle precedenti che hanno visto la partecipazione di Piola Caselli, e unitamente alle *observations* d'avvio dei lavori da lui formulate il 3 luglio 1922, tutto in ACS, PCE, scatola 17). Interessante notare che la complessità della riforma (da applicarsi a stranieri e indigeni, oggetto di tentativi di studio sin dall'avvio del Novecento), suggerisce la possibilità che essa sia approvata, non solo dall'Assemblea Legislativa, ma anche direttamente dalle *Puissances* capitolari.

⁶¹ E. Piola Caselli, *Aperçu sur le programme*, cit., p. 45.

delle attività nel febbraio dell'anno successivo), alla loro definitiva cessazione operativa nel 1949, attraverso la incorporazione negli organi giudiziari nazionali egiziani, si copre un lasso di tempo che muove dagli anni del dominio franco-inglese, passa attraverso la prima rivoluzione del 1919 e la formale indipendenza dal protettorato inglese, e giunge sino alle soglie della seconda rivoluzione egiziana del 1952. È un periodo segnato da rivolte e crisi interne, che vedono coinvolte anche le comunità straniere residenti, scosso da eventi bellici e conflitti di portata globale in cui le potenze europee, quelle stesse che hanno dato vita alla riforma, entrano in contrapposizione, finendo talora per esacerbare le tensioni locali.

Il lavoro della magistratura mista, per estensione nel tempo e complessità, si presta dunque allo studio di tendenze e orientamenti interpretativi che non possono prescindere dal peculiare contesto: in effetti, i Tribunali e la Corte d'Appello applicano il diritto misto dando prova di una certa compattezza, malgrado l'acuirsi delle critiche interne⁶² e le valutazioni sempre meno entusiastiche – anche per motivazioni d'interesse politico e diplomatico – della dottrina straniera⁶³. Vi è chi, fra i giudici impegnati in terra egiziana, evoca una sorta di spirito corporativo che accomuna avvocati⁶⁴, magistrati⁶⁵, cancellieri e funzionari: una vera e propria “*judicial Family*”⁶⁶ cosmopolita, nonostante il

⁶² Ne offre esempi, con ampi richiami alle fonti, F. Hoffmann, *Legal authenticity, cultural insulation and undemocratic rule: 'Abd-al-Razzaq Ahmad al-Sanburi's (1895-1971) sharia project and its misrepresentation in Egypt*, in J. Feuchter, F. Hoffmann, B. Yun (eds.), *Cultural transfer in dispute. Representation in Asia, Europe and the Arab World since the Middle Ages*, Frankfurt-New York 2011, specialmente alle pp. 227-229 (pp. 211-260).

⁶³ Lo stesso Piola Caselli pone in luce significativi margini di miglioramento del sistema misto nel già menzionato *Appunti critici intorno ai tribunali misti dell'Egitto ed al loro diritto* del 1910, e vi torna quattro anni dopo, con particolare attenzione agli aspetti procedurali, in *La procédure civile moderne*, cit.: ivi con approccio comparatistico accoglie stimoli dalla personale conoscenza delle procedure austriaca, inglese, tedesca e francese, ipotizzando il trasferimento di soluzioni specifiche nel contesto misto, per esempio il *triage préliminaire* per snellire la fase dibattimentale. Il tema dell'esigenza di un miglior funzionamento procedurale appare anche nell'intervento testé menzionato, *Aperçu sur le programme immédiat de la nouvelle Assemblée Législative*, con riguardo all'introduzione del procedimento ingiuntivo secondo il modello francese.

⁶⁴ Assume crescente rilevanza, anche al di fuori dei cosmopoliti corridoi delle corti miste, la categoria professionale degli avvocati, una *élite* che, forgiata da scuole di stampo europeo (o europee) e dall'esperienza professionale presso le corti del sistema giudiziario post-napoleonico, per formazione e attitudine contribuisce all'accoglimento e metabolizzazione del diritto allogeno e, più in generale al “process of westernization”. Così F.J. Ziadeh, *Lanyers, the Rule of Law, and Liberalism in Modern Egypt*, Stanford 1968 (p. 148), opera fondamentale, se pure datata, alla quale rimando per cogliere come, durante tutto il corso dell'occupazione inglese, gli avvocati siano alla guida di fondamentali lotte e battaglie: dall'indipendenza all'esperimento costituzionale, dal movimento per i diritti delle donne, all'abolizione delle capitolazioni.

⁶⁵ Sul *Parquet*, ovvero sostanzialmente la magistratura non giudicante, si veda cfr. M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 27-28; J.Y. Brinton, *The Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 56-59; A. Comanos Bey, *Le Rôle du Parquet Mixte et la juridiction en matière pénale*, in *Livre D'Or*, pp. 145-150.

⁶⁶ J.Y. Brinton, *The mixed Courts*, cit., pp. 44 ss.; con specifico riguardo al *Bar* degli avvocati

mandato a breve termine di chi è chiamato ad esercitavi temporaneamente i suoi uffici e il conseguente marcato *turn over*, tutte caratteristiche previste, insieme ad alcuni espliciti requisiti di merito, per scongiurare interessenze locali, così come conflitti di potere fra nazioni compartecipi.

L'immagine d'unità è impressione rintracciabile soprattutto in chi è stato parte della 'famiglia' ed ha percorso qualche ulteriore – anche molto elevato – gradino del *cursus honorum* esotico che, se non costituisce formalmente parte integrante della carriera dei giudici misti, certo ne rappresenta possibile (e ambita) progressione⁶⁷. È un'immagine che suscita, pertanto, qualche dubbio circa la piena fedeltà al contesto, che riesce facile rappresentarsi assai più eterogeneo di quanto descritto in cronache, resoconti e ricostruzioni ufficiali. Tuttavia, al di là di eventuali edulcorazioni della realtà e dando per verosimili conflittualità interne (anche sollecitate da motivazioni nazionalistiche⁶⁸), è

patrocinanti avanti le corti miste (ove la difesa delle parti è originariamente affidata a meri agenti o mandatari, spesso privi di una seria qualificazione professionale) e alla loro formazione si veda *ivi*, p. 144 ss..

⁶⁷ Fra gli italiani, lo stesso Piola Caselli ne è lampante esempio: in quelle vesti, e particolarmente quale consigliere khediviale, il suo ufficio è crogiuolo di rapporti e relazioni con le *élites* locali, così come con il governo nazionale e con le autorità delle altre potenze occidentali. Le carte del fondo personale di Eduardo Piola Caselli – Archivio Centrale dello Stato, *Archivio Piola Caselli Eduardo* (ACS, PCE), scatole 17, 18 e 19 – del suo fascicolo di magistrato – ACS, MGG, *Magistrati*, b. 137 – conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato e ampiamente attinte per il vivido ritratto offerto in C. Melloni, *Eduardo Piola Caselli*, cit., nonché il fascicolo personale di senatore (ora accessibile anche on-line, dal sito internet dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica, accedendo alla pagina recante la scheda personale dei Senatori del Regno, per gli anni 1848-1943) provano con abbondanza documentale questo variegato impegno su molteplici fronti, ivi incluso quello istituzionale, illuminato anche, per i temi qui di nostro interesse, dai documenti conservati presso l'Archivio Storico del Ministero degli esteri. Rimando in via esemplificativa (si tratta infatti di aspetti che, di per sé stessi, meriterebbero un autonomo approfondimento) all'impegno di Piola Caselli, nella sua qualità di consigliere khediviale, sul tema della riforma giudiziaria egiziana, sia indigena che mista: ne abbiamo tracce documentali, che consentono di ricostruire in ampia parte i lavori della commissione governativa incaricata, in ACS, PCE, scatole 17 e 18. La posizione di Piola Caselli intorno al problema procedurale, particolarmente sentito anche per il crescente numero di vertenze portate alla cognizione delle corti miste (come abbiamo visto, frutto anche dell'espansione dell' 'interesse misto') è chiaramente espressa in E. Piola Caselli, *La procédure civile moderne*, cit., pp. 52-72, di cui anche *supra*, nota n. 63.

⁶⁸ È difficile misurare, nella frequenza e nell'entità, l'eventuale affermazione di interessi particolari nell'esercizio della funzione giudicante, lungo il corso dei decenni di vita dei Tribunali; la effettiva e assoluta neutralità rispetto agli interessi delle singole nazioni volta per volta 'rappresentate' dai giudici in carica non sarebbe suscettibile d'accertamenti significativi, e ancor meno univoci, neppure attraverso indagini estensive sui dettagliati repertori locali delle sentenze emesse negli anni. Al netto della necessaria non esaustività dell'indagine (che può essere condotta unicamente sulle preziosissime edizioni periodiche locali, che colmano le lacune documentali determinate dalla dispersione degli archivi), quali domande porre alle fonti? Le motivazioni delle sentenze, tendenzialmente stringate, non consentirebbero rilievi significativi, e la prevalenza di un interesse sull'altro dichiarata dai dispositivi non darebbe adito ad alcuna possibile ipotesi che non fosse illazione.

fisiologica e funzionale all'operatività e autonomia⁶⁹ delle corti miste una tendenza alla progressiva omogeneizzazione di prassi e consuetudini, operative e in una certa misura anche corporative⁷⁰. Ricostruendo e analizzando la documentazione in larga parte dispersa, ma testimoniata dalle preziosissime edizioni periodiche locali⁷¹ (anche col supporto di una significativa manualistica dal taglio operativo, fiorita soprattutto dagli anni Novanta dell'Ottocento) è possibile identificare percorsi, approcci interpretativi, questioni problematiche intorno a lacune normative che divengono ragione di intervento anzitutto giurisprudenziale.

⁶⁹ La "autonomie complète et absolue" della giurisdizione mista è evidenziata da Salvatore Messina, che precisa: "Une fois organisée, la Jurisdiction Mixte vit d'une vie rigoureusement autonome; et cela à tous les points de vue (disciplinaire, financier, administratif, réglementaire), et, à l'égard de toute autorité autre que l'Assemblée générale de la Cour d'Appel Mixte: tant à l'égard des Gouvernements étrangers, qui n'ont que le droit de présenter des candidats pour les nominations (et non pas pour les promotions) aux places vacantes à eux réservées, qu'à l'égard du Gouvernement égyptien, qui procède à la nomination mais ne jouit d'aucun pouvoir disciplinaire, ni direct ni indirect, sur le fonctionnement de l'institution: tous pouvoirs étant concentrés, même à l'égard de la vaste organisation des greffes, dans les Assemblées générales des trois tribunaux et de la Cour d'Appel" (S. Messina, *Traité*, cit., vol. I, Alessandria 1927, pp. 38-40). Sia qui consentita una breve digressione sulla figura del magistrato palermitano Salvatore Messina (1882-1947), altro grande protagonista italiano della giustizia in Egitto, prima nei ruoli della giustizia consolare, poi al Tribunale e (dal 1933) alla Corte d'appello d'Alessandria e infine, grazie alla lunga esperienza sul campo, nel 1937 egli è nominato secondo plenipotenziario nella conferenza internazionale di Montreux per l'abolizione delle capitolazioni. Fra le sue pubblicazioni intorno a temi qui di nostro interesse, menziono, oltre al suo famosissimo trattato, *La juridiction administrative des Tribunaux mixtes*, Alessandria 1923 e *Les Tribunaux mixtes et les rapports interjuridictionnels en Égypte*, Parigi 1933. Divenuto primo presidente della Corte di Cassazione italiana nel 1943, nonostante l'affermazione di neutralità professionale, sarà comunque deferito nell'ambito delle procedure d'epurazione, con proposta di dispensa dal servizio per "attiva partecipazione alla vita politica del fascismo, reiterata apologia fascista". L'abilità e l'acribia logico-argomentativa con cui Messina dimostrerà le distanze dal fascismo, gli varranno l'assoluzione, confermata anche in secondo grado dalla Commissione centrale per l'epurazione. Per un maggiore dettaglio biografico, che rimanda alla documentazione d'archivio, si veda F. Cuccu, *Profilo della magistratura italiana: la Corte di Cassazione dal fascismo alla Repubblica*, tesi di dottorato, Università degli studi di Cagliari, a.a. 2015/2016, relatore G. Murgia, pp. 115 ss., oltre alla voce curata da A. Bettoni, in I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (curr.), *Dizionario Biografico* cit., pp. 1336-1337.

⁷⁰ Vale tuttavia la pena sottolineare che, proprio per non incentivare condotte opportunistiche, l'incarico egiziano non prevede, per alcuno dei Paesi coinvolti, retribuzioni più elevate (il ruolo, col conseguente trattamento economico, è quello della magistratura nazionale di provenienza), *benefits*, o privilegi (sulla 'famiglia giudiziale' cfr. J.Y. Brinton, *The Mixed Courts*, cit., pp. 44-59).

⁷¹ I periodici ai quali farò principale riferimento in questa sede, per la ricostruzione generale di alcuni orientamenti interpretativi, e dai quali trarrò qualche esempio dell'ampia messe di pronunce depositate dai giudici misti, sono *Bulletin de Législation et de Jurisprudence Égyptiennes* (anche il « Bulletin » pubblicato dal 1889 per iniziativa di alcuni avvocati e redatto in francese ed italiano; è preceduto, per quanto riguarda le decisioni della Corte d'Appello mista, dalla *Jurisprudence des tribunaux de la réforme en Égypte. Recueil officiel. Première partie: Arrêts de la Cour d'Appel d'Alexandrie* anche « Jurisprudence ») e la *Gazette des Tribunaux Mixtes d'Égypte* (pubblicata mensilmente dal 1910, col patrocinio dell'Ordine degli avvocati misti); attingerò inoltre al *Répertoire de la jurisprudence des appels sommaires des tribunaux mixtes d'Égypte*, Alexandrie 1916.

L'importanza dell'attività interpretativa di Tribunali e Corte trova un riscontro anche molto concreto, potrebbe dirsi in termini di *law in action*, nelle significative ricadute sull'economia egiziana identificate dalla storiografia, confermate dal sempre più frequente ricorso a espedienti di *forum shopping* anche da parte di locali, soprattutto in vicende di rilievo, appunto, economico e finanziario. Per l'ultimo presidente della Corte d'Appello mista, il giudice inglese Jasper Yeates Brinton, è chiaro che "organized to administer justice in an essentially commercial community, the Mixed Courts were fully alive to the importance of maintaining settled rules of law for the guidance of the commercial world"⁷².

Lo stesso Piola Caselli, nel 1913, in una comunicazione alla *Société* sul tema della riforma del complessivo sistema giudiziario egiziano, afferma che la "justice indigène est liée surtout au progrès moral et social du pays. La justice mixte est liée surtout à son progrès économique"⁷³. L'evidente legame fra corretto e rapido funzionamento della giustizia mista e la tutela degli interessi economici, di cui il territorio egiziano è importante teatro internazionale, si mantiene poi nei decenni e, anzi, si rinsalda. Questo legame esige che l'attività giurisprudenziale sia pragmatico strumento adattivo, se non creativo a pieno titolo⁷⁴.

Se, infatti, il Codice Civile misto si attiene in larga misura al prototipo napoleonico⁷⁵, col quale larga parte dei giudici misti ha confidenza, qualche

⁷² Nella già più volte citata *The Mixed Courts of Egypt*, opera edita nel 1930 e ripubblicata con ampia revisione nel 1968, per i tipi della Yale University (la citazione è dalla p. 94), è palpabile lo sguardo del giurista inglese di fronte all'esotismo, non tanto della *location*, quanto del sistema codicistico che, come tanti altri giudici di tradizione anglosassone, Brinton si trova a dover studiare ed applicare, con le difficoltà del caso e non poche perplessità di metodo. Il tema dello *stare decisis* e del *binding precedent*, contrapposto a quello della *jurisprudence constante* tipico delle corti miste di stampo francese, torna frequentemente nella letteratura dei giuristi dell'area britannica e americana alle prese con il sistema misto (ivi, pp. 90-94) e si connette con quello del ricorso ai principi del diritto naturale e alle regole dell'equità, quali strumenti di adattamento ed elasticizzazione del sistema.

⁷³ E. Piola Caselli, *La procédure civile moderne*, cit., p. 72. Il magistrato prosegue sottolineando come la crisi economica egiziana, che nel 1913, quando egli scrive, risente delle tensioni prebelliche mondiali, ha reso evidente che "les tribunaux mixtes doivent être radicalement réformés pour répondre aux nouveaux besoins du pays", anche per agevolare il lavoro ormai 'eroico' dei magistrati misti (*ibidem*). Ma le riforme non saranno immediate né radicali, fino al trattato di Montreaux.

⁷⁴ F. Petricca, *Filling the Void: Shari'a in Mixed Courts in Egypt: Jurisprudence (1876-1949)*, in "Journal of the Economic and Social History of the Orient", LV (2012), p. 241-743 (pp. 718-745).

⁷⁵ Il Codice Civile annovera 'solo' 769 articoli, non contemplando, diversamente dal modello francese, le disposizioni in materia di status personale (famiglia e successioni), nonché parti specifiche del libro della proprietà relative a beni dello Stato e religiosi. Queste sono forse le più vistose aree di non sovrapposibilità al modello francese, alle quali possono aggiungersi altri adattamenti del testo napoleonico, in forma di semplificazioni, aggiunte, modulazioni. Attingendo ai raffronti fra disposizioni di diversi ordinamenti europei, nonché alle fonti diplomatiche e parlamentari (dei singoli Paesi coinvolti) è possibile tentare di identificare la 'provenienza giuridica' di alcune scelte e l'eventuale rilevanza degli interventi dei delegati nazionali rispetto ad esse. Un tentativo di scorgere fra le fonti gli 'influssi' italiani, particolarmente sulla scorta delle relazioni di

sforzo applicativo (e, prima, di familiarizzazione) in più è richiesto dalle tracce di istituti di diritto islamico comunque presenti⁷⁶ e, in misura ancora maggiore, dai margini di (voluta) vaghezza e imprecisione del testo, ben lontani dal nitore anche linguistico del *Code*, margini che conducono alla soluzione del caso concreto attraverso sforzi interpretativi necessariamente intensi.

La giurisprudenza mista deve altresì acquisire dimestichezza con una piccola ma fragorosa differenza fra modello francese e versione egiziana, uno strappo nel tessuto del sistema di ascendenza napoleonica, che invita a guardarci attraverso.

Nel *Règlement* (art. 34) e nel titolo preliminare del *Code Civil Mixte* (art. 11), troviamo espresso il medesimo principio: i nuovi tribunali, nell'esercizio della loro giurisdizione in materia civile e commerciale e, per quanto consentito, in materia penale “appliqueront les codes présentés par l'Égypte aux puissances, et en cas de silence, d'insuffisance et d'obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité”⁷⁷.

In prima battuta, verrebbe da dire che il ricorso al “fully equipped French judicial system”⁷⁸, che si regge su fonti codicistiche riprodotte dal calco francese, pertanto sfruttando un modello che esaurisce in sé il diritto positivo,

Mancini al Parlamento nazionale nel 1875 e 1882, è condotto da G.M. Piccinelli, *Pasquale Stanislao Mancini e la codificazione egiziana (1875-1883)*, in “Oriente Moderno”, n.s., IX, 1/6 (Gennaio-Giugno 1990), pp. 59-79. Le relazioni di Mancini sono particolarmente significative, al di là della precisa individuazione delle tessere normative, della partecipazione dell'elemento italiano all'intera riforma, attraverso l'apporto di giuristi di vaglia, prevalentemente di notevole esperienza diplomatica, ma anche mediante la lingua, riconosciuta come ufficiale per la giustizia mista (la prima decisione della Corte d'Appello di Alessandria è in italiano), e grazie all'apporto di tanti avvocati. Sulle modifiche e ‘innovazioni’ rispetto al capostipite napoleonico, rimando anche a F. Castro, *La codificazione del diritto privato negli stati arabi contemporanei*, in “Rivista di diritto civile”, XXXI (1985), 4, pp. 393-394 (pp. 387-447).

⁷⁶ Non mancano gli studi mirati ad approfondire le sopravvivenze del diritto musulmano (o gli innesti, se leggiamo il fenomeno dal profilo del modello) nel codice civile misto, sottolineate anche dallo stesso Mancini nelle sue relazioni. Segnalo sul tema una fonte coeva all'esperienza mista: F.M. Goadby, *Moslem Law in the Mixed Courts of Egypt*, in “Journal of Comparative Legislation and International Law”, XIV (1932), 4, pp. 222-232, ove si identificano analiticamente le disposizioni e gli istituti di derivazione musulmana rinvenibili nei codici e, al contempo, la penetrazione della cultura giuridica musulmana nel sistema misto attraverso l'attività interpretativa. A tale ultimo riguardo, richiamo altresì l'attenta analisi dell'apporto interpretativo delle corti miste offerto in F. Petricca, *Filling the Void*, cit., ove è opportunamente evidenziato che “the no-man's land between normative cultures became an area of legal hybridity”, fra “attempts at ‘domestication’ and the efforts at interpretation made by magistrates” (p. 740). L'attività giurisprudenziale, andando oltre il dato normativo codicistico, sovente applica, legittimandole, norme e regole provenienti da differenti tradizioni giuridiche (ivi inclusa quella locale sharitica): l'ibridazione è inevitabile e necessaria.

⁷⁷ O. Borelli Bey, *Législation égyptienne annotée*, cit., pp. 14-15, 59-63; E. Marinetti, *Regolamento di ordine giudiziario in Egitto Disposizioni preliminari del Codice Civile*, Alessandria di Egitto 1976, pp. 113 ss..

⁷⁸ Per quanto “working under high pressure” come si legge nella prefazione alla prima edizione del 1930 di J. Y. Brinton, *The Mixed Courts of Egypt*, cit., p. X.

negando ingresso al diritto naturale⁷⁹, escluderebbe in linea di principio la possibilità di ricorrere a fonti esterne, che confliggano col dogma della completezza e dell'esclusività del Codice. Ancor più dovrebbe escludersi, a metà Ottocento, alla luce degli orientamenti giuspositivistici, che dominano anche il contesto giuridico europeo di tradizione francese e sono (apparentemente) poco propizi a simili scelte, ogni possibile riferimento al diritto naturale o, ancor peggio, all'equità.

Le perplessità che suscita tale originale previsione di sistema possono essere affrontate, sia con riguardo alla scelta del 'legislatore diplomatico' di includere una simile previsione, sia osservando ed analizzando il momento applicativo di tale clausola, per coglierne la lettura offerta dal giudice misto.

Ora, dal primo profilo, potrebbe ipotizzarsi un recupero de l'*équité* e delle *lois naturelles* sopravvissute nel sistema delle fonti francese sino al *Livre Préliminaire* di Portalis⁸⁰, ma un simile recupero diretto, soprattutto ove ipotizzato immaginando un consapevole richiamo alle origini teorico-concettuali della formula⁸¹, appare lontano dai possibili intenti di Maunoury, il quale si è trovato pressato da tempi ed esigenze d'efficacia applicativa, a tutela e incentivo dei cosmopoliti interessi economici in territorio egiziano⁸². Il pensiero corre anche al possibile innesto sulla base francese di altre fonti della tradizione europea (come avviene per non poche specifiche disposizioni e istituti dei codici misti), in particolare ai *natürliche Rechtsgrundsätze* del § 7 dell'ABGB, o persino ai "principi generali di diritto" richiamati dall'art. 3, comma 2 del Codice civile italiano⁸³, ma, in assenza di esatta sovrapposibilità

⁷⁹ Impossibilitata a fornire una seppur parziale e minima bibliografia di riferimento in tema di giusnaturalismo e positivismo giuridico, considerato l'amplessimo novero di autorevoli studi in tema, mi limito a selezionare alcuni riferimenti che mi paiono più direttamente calzanti al tema qui proposto, indicando le sempre utili pagine di A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, Le fonti e il pensiero giuridico*, pp. 53 ss., nonché R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., in particolare alle pp. 299 ss., con riguardo all' 'atteggiamento' giuspositivistico francese nei primi decenni dopo l'entrata in vigore del *Code*. Ricco di spunti e richiami alla storia del pensiero giuridico francese, anche nella prospettiva qui lambita, N. Hakim, *Continuità o rottura nella storia del pensiero giuridico? Esegesi, transtestualità e positivismo legalistico del Cours de Code Napoléon di Charles Demolombe*, in "Historia et ius" [www.historiaetius.eu], XII (2017), paper 2.

⁸⁰ L'art. 11 del Titolo V del Libro Preliminare ha contemplato la possibilità di giudizio secondo *équité*, intesa come ritorno a "loi naturelle" o "usages reçus dans le silence de la loi positive".

⁸¹ E. Marinetti, *Concordanze*, cit., pp. 124-125; S. Messina, *La notion du droit naturel et de l'équité dans la jurisprudence mixte*, in *Livre d'Or*, pp. 461-464 e più ampiamente in Id., *Le lacunes de la loi en droit égyptien mixte*, in "L'Égypte contemporaine", XII (1921), pp. 353-388.

⁸² E. Marinetti, *Concordanze*, cit., pp. 139-141.

⁸³ Si noti che, soprattutto fuori dalla tradizione europea di diritto comune, per la dottrina è pressoché fisiologico ricondurre la scelta compiuta per il sistema misto egiziano alla clausola italiana del codice civile del 1865 (si vedano le considerazioni di M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., p. 21), sulla quale rimando all'imprescindibile A. Sciumè, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino 2002, ove la funzione della clausola di cui all'art. 3 del Codice Civile italiano è illuminata, sia quale punto d'arrivo, sia quale abbrivio del lungo e tortuoso percorso

letterale e di conferme dalle fonti, l'ipotesi di un simile intervento di deliberata sartoria codicistica è forse ancor meno realistica. Allora, forse, non è irragionevole ritenere che il *Livre Préliminaire*, con la prevista possibilità di eterointegrazione del codice, abbia piuttosto esercitato una influenza 'culturale', in fase di redazione dei testi fondamentali del diritto misto⁸⁴.

Si tratta comunque di una supposizione che, non trovando riscontri diretti, tale rimane e, comunque, poco spiega. E allora, abbandonando la prospettiva di mera comparazione normativa, è piuttosto utile tornare qui alla *ratio* dell'operazione posta in atto per iniziativa pluricipite in terra egiziana, ovvero assecondare le esigenze economiche di stabilità e sicurezza degli scambi ed affari coinvolgenti un largo numero di europei. Tali esigenze hanno giustificato il ricorso a giudici di molteplici e variabili nazionalità e a un diritto 'di sintesi', a-spaziale e a-temporale, in effetti neppure riconducibile, dal profilo della sua legittimazione, ad alcuno Stato, men che meno a quello egiziano, ancora alla ricerca della sua identità nazionale, e per il quale, semmai, il modello-codice è strumento, non espressione, di unità.

I codici adottati sono uno strumento che, come dice Salvatore Messina – per molti anni giudice misto e autore, negli anni '20 del Novecento, del citatissimo *Traité de droit civil égyptien mixte* in quattro ponderosi volumi – “semble contredire d'une façon plus radicale, et presque ironique, aux principe universellement reçus en matière de formation du droit”⁸⁵. Messina risolve però il paradosso affermando che il diritto misto “n'était point un étranger, tombé à l'improvise dans le monde islamique”, ma che deriva “son autorité, non pas d'un acte artificiel d'importation législative, mais d'une correspondance intime entre ses dispositions et le sentiment du peuple”⁸⁶,

che porterà alla codificazione del 1942 e nel quale importanza fondamentale ha la funzione esercitata dalla Cassazione come organo di nomofilachia (ivi, pp. 149-160), non prevista per il sistema misto. Peraltro, proprio nel sistema di diritto italiano, che si regge sui principi generali del diritto, nel Novecento riaffiora il diritto naturale attraverso l'originale riflessione di Del Vecchio (ivi, soprattutto pp. 220-230 e P. Grossi, *Codici, qualche conclusione tra un millennio e l'altro*, in P. Cappellini - B. Sordi (curr.), *Codici. Una riflessione*, cit., pp. 588) e Id, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano 2000, in particolare alle pp. 134-137). E a Del Vecchio si richiama anche il giudice Messina, proprio ragionando di lacune della legge e attività interpretativa nel sistema misto egiziano, evidenziando l'incrinarsi della saldezza giuspositivistica, soprattutto nella sua declinazione formalista (S. Messina, *Le lacunes de la loi*, cit., pp. 353-384).

⁸⁴ Aspetto evidenziato in R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, cit., pp. 280-281; nonché pp. 292 ss.). Esempio di tale influenza è anche la legislazione del Regno d'Italia, per la quale è palese il fascino culturale esercitato dal *Discourse*, per il quale rimando a S. Solimano, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla restaurazione all'unità*, in *Il bicentenario del codice napoleonico (Roma, 20 dicembre 2004). Atti del convegno*, Roma 2006, pp. 59-61 (pp. 55-88).

⁸⁵ S. Messina, *Un paradoxe juridique, Le droit mixte égyptien et la formation naturelle du droit*, in *Livre d'Or*, p. 85 (pp. 83-90). Messina evoca sul punto il contrasto fra Savigny e Thibaut in merito alla codificazione e alla coscienza giuridica di un popolo.

⁸⁶ Ivi, pp. 86-87.

ricostruendo quest'ultimo attraverso una veloce galoppata che parte dall'impero bizantino ed è volta a scovare le "affinités profondes et très anciennes entre la conscience juridique de l'Égypte et celles des populations dont elle a adopté le droit comme base de sa réorganisation judiciaire"⁸⁷.

Con un meccanismo proiettivo che identifica una "conscience juridique commune" nel nome di una radice romana condivisa, è dunque negato, in chiave eurocentrica (o meglio, romanocentrica), il paradosso; negazione avvalorata dalla "histoire du droit", ovvero dalla vitalità concreta di leggi che certo sarebbero rigettate se non rispondessero, nella quotidiana applicazione, alla coscienza giuridica "du peuple". Lo sguardo indulgente di Messina, tuttavia, pur cogliendo alcuni elementi rilevanti della vicenda dei tribunali misti, ne deforma strumentalmente la lettura, non prendendo in alcuna considerazione le ragioni, appunto, dell'intervento normativo in terra egizia e il fatto che prima preoccupazione internazionale non è il *peuple* egiziano, ma, come dimostra l'ampiezza della nuova giurisdizione, di natura speciale ed eccezionale al contempo, regolare i conflitti che coinvolgono almeno una parte non indigena.

L'operazione compiuta richiama dunque, per forte assonanza, il fenomeno della edificazione del diritto coloniale come *jus singulare*⁸⁸ e la rilevanza della coppia oppositiva civiltà/non civiltà⁸⁹ in tale processo. Nel caso della giustizia mista, ovvero in una realtà semi-coloniale ove gli interessi economici plurali (europei) incidono più delle forme istituzionali (inglesi) nei rapporti di dominio, non vi è diretta esigenza di soggezione, addomesticamento, appropriazione di territori o popoli e l'elemento che giustifica l'eccezione è, non tanto soggettivo, legato alle caratteristiche della popolazione indigena, ma oggettivo e direttamente connesso agli specifici obiettivi e interessi *in situ* delle *Puissances* europee. Se, però, il diritto coloniale, nel nome della missione civilizzatrice, ammette soluzioni che in Europa sconfesserebbero i capisaldi dello stato di diritto, garanzie e principi ormai radicati nella tradizione occidentale, l'obiettivo condiviso (ed espresso) dai fautori del sistema misto, pur reggendosi sull'im maturità giuridica del territorio africano, è meno radicale e più circoscritto negli obiettivi, non richiede attenuazioni così vistose degli apparati giuridici continentali installati sul territorio.

Basta qualche concreto adattamento che, nel caso del diritto misto egiziano, risente della peculiarità dello spazio giuridico al quale è destinato, e che, per quanto concerne gli articoli 34 del *Règlement* e 11 del codice civile misto, implica un trapianto, sia in senso orizzontale (da tradizione giuridica

⁸⁷ Ivi, p. 90.

⁸⁸ La valutazione in tali termini è condotta, con riferimento all'esperienza coloniale italiana, da L. Martone, *Diritto d'oltremare*, cit., pp. 1-3.

⁸⁹ Per fondamentali riflessioni in merito, si veda P. Costa, *Il fardello della civilizzazione*, cit., *passim*.

occidentale a Egitto), sia verticale (nel tempo), attraverso il recupero di strumenti e soluzioni che affondano le loro radici in una tradizione storica pre-codicistica, comunque aliena⁹⁰.

È così trovata risposta efficiente alle esigenze concrete e pratiche di elasticità del sistema⁹¹, affidando alle corti miste un maggiore spazio d'operazione, seppur esclusivamente in caso di *lacuna legis*⁹², attraverso il richiamo a concetti che appartengono allo strumentario dell'interprete

⁹⁰ In L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e il controllo delle differenze*, in "Quaderni Fiorentini", XXXVIII (2009), t. II, pp. 1312-1381, parlando di 'traslazione giuridica' in contesto coloniale, evidenzia che con essa "non si trasferì, quindi, solo qualcosa di dato, di già esistente. I *transplants* e le traduzioni produssero tradimenti, adattamenti, trasformazioni profonde. Gli stessi *transfers*, poi, non furono solo orizzontali (e unidirezionali), cioè non provocarono un trasferimento di uomini e di testi dall'Occidente verso l'Oriente e le colonie africane intorno ad una medesima dimensione temporale, ma furono anche verticali. Ciò permise ai giuristi di muoversi liberamente attraverso il tempo, utilizzando per la lettura della realtà coloniale categorie giuridiche d'antico regime" (p. 1316).

⁹¹ "One provision in them made them practically excellent for Egypt and at the same time provided the greatest single difference between the Mixed Codes and French law" (M.S.W. Hoyle, *The Structure and Laws of the Mixed Courts of Egypt*, in "Arab Law Quarterly", 1986, I, 3, p. 336 (327-345); la clausola di nostro interesse qui, confermerebbe che "there can be no dispute that the Egyptian Mixed Codes were influenced by the Napoleonic Codes, but equally that they were specially drafted for Egypt, with changes and amendments of more than a cosmetic nature from continental models" (ivi, p. 334). La validità dello strumento adattivo, a prescindere da ipotetiche ascendenze giusfilosofiche, è confermata dalla storia egiziana successiva alla proclamazione dell'indipendenza, dal momento che anche il codice nazionale egiziano del 1949 (di cui non posso occuparmi nel dettaglio in questa sede), all'art. 1 manterrà, pur in un contesto più rispettoso della tradizione giuridica locale, il ricorso ai principi del diritto naturale e dell'equità, subordinatamente a consuetudini e principi della Šarī'a. Menziono in merito G. Bechor, *The Sanhuri Code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law (1932 to 1949)*, Leiden-Boston 2007 quale riferimento nell'ambito della letteratura non in lingua araba più recente, anche per l'analisi critica dell'esperienza di *legal engineering* maturata grazie all'iniziativa e al lavoro (applicato poi anche in altre aree africane) del grande giurista alessandrino 'Abd al-Razzāq al-Sanhūrī.

⁹² La giurisprudenza delle corti chiarisce a più riprese che il ricorso ad equità e principi del diritto naturale deve avvenire solo ed esclusivamente in caso di lacuna normativa e, comunque, solo ove non sia possibile l'applicazione analogica di altre norme (S. Messina, *Traité*, cit., p. 229). A titolo d'esempio, rimando alla pronuncia del 15 marzo 1906, redatta con nitore d'argomenti dallo stimatissimo consigliere italiano Giuseppe Moriondo (un tempo console e poi redattore del primo codice civile indigeno, nel 1883, fedelissimo a quello misto) per una questione di prelazione in caso di vendita d'immobili, nell'ambito della vertenza *G. Nungovich Egyptian Hotels Company vs. Hassan Pacha Rifki et all.*: "S'il appartient et s'il incombe au pouvoir judiciaire de se conformer aux principes du droit naturel et de l'équité en cas de silence, d'insuffisance et d'obscurité de la loi, il ne lui appartient plus de statuer par voie de dispositions générales dans les matières législativement réglementées, et ce, en créant par voie de jurisprudence des distinctions, exclusions ou fins de non recevoir que la loi n'a pas prévues. Spécialement, les conditions d'admissibilité de la préemption étant établies par la loi, et ce, en des termes impératifs, qui ne laissent au juge aucun pouvoir d'appréciation, en dehors de sa faculté naturelle d'interpréter les dispositions légales, il va de soi que le juge ne peut rejeter la préemption pour des considérations ultra-légales, quelque rationnelles ou équitables qu'elles puissent lui paraître". E in effetti le regole necessarie della controversia sono deducibili in via di argomentazione logico-deduttiva dalle norme già vigenti, ricorrendo allo "esprit de la loi" (in "*Jurisprudence*", XXXI (1905-1906), pp. 309 ss.).

europeo e che allargano gli orizzonti verso ‘altro’ dal Codice⁹³.

In cosa è possibile identificare questo ‘altro’?

Le fonti coeve alla redazione del testo, alla sua discussione ed approvazione, non forniscono risposte, se non indirettamente e nei termini generali di cui abbiamo detto: l’apertura del sistema misto attraverso la previsione di ‘organi respiratori’, quali possono definirsi i richiami ai principi del diritto naturale e alle regole d’equità, è ammissibile alla luce della peculiarità dello spazio giuridico per il quale essa è concepita e in considerazione di quelle esigenze di adattamento cui presiede indiscutibilmente la giurisprudenza⁹⁴.

La ‘anomalia’, però, suscita tentativi di chiarificazione all’atto stesso della introduzione del sistema di diritto misto. Anzitutto il riferimento all’equità e ai principi del diritto naturale parrebbe doversi considerare una sorta di endiadi, ove la ‘equità’ è interamente assorbita nel richiamo al diritto di natura⁹⁵. È rinvenuta, poi, una sostanziale assimilabilità fra i *principes du droit naturel* e i ‘principii generali del diritto’, intesi come “quei principi di diritto che essendo universalmente ammessi dai popoli più inciviliti devono ritenersi i più giusti”, ovvero “le resultanze delle opinioni dei giureconsulti, delle legislazioni e delle giurisprudenze comparate”⁹⁶. E quest’ultima lettura, che risente delle incertezze del momento originario, anticipa con acume una direzione

⁹³ Al riguardo, è interessante notare che vi è chi, come Messina, accosta le scelte compiute nel codice egiziano alla strada poi seguita dal legislatore svizzero del 1907 (S. Messina, *Traité de droit civil égyptien mixte*, 4 voll, I, 1927, p. 223-225). Sul codice svizzero e la famosa clausola che attribuirebbe un potere *uti legislator* al giudice, si vedano le riflessioni e i riferimenti bibliografici di M. Luminati, *Giudici-legislatori alla maniera elvetica*, in “Quaderni Fiorentini”, XL (2011), I, pp. 327-329 (304-329).

⁹⁴ “L’avv. Maunoury non poteva non pensare che un Codice tanto più difficilmente si adegua alla vita, quanto più è rigido, macchinoso, dettagliato: donde il suo proposito di dare ai Codici egiziani il carattere della brevità. Della generalità, della snellezza. Molte ne sono le *lacune*, ma esse sono state *volute*, per dar modo ai giudici di esplicare, nel modo più largo, quel potere, completo e integrativo della legge, che si riteneva necessario al più facile e felice adattamento della nuova codificazione” (G. Baviera, *Per un nuovo programma d’interpretazione dei codici misti*, in *Livre d’Or*, cit., p. 265 (pp. 263-273).

⁹⁵ Cfr. E. Marinetti, *Concordanze tra i codici egiziani*, cit., pp. 131, 138-139. Del resto, come è stato ben posto in evidenza, nel codice civile italiano del 1865, che segue la falsariga del codice napoleonico, i riferimenti all’equità sono del tutto marginali e il ricorso alla nozione ha un “carattere tutt’altro che sistematico”, di fatto sintomo dell’ormai manifesta contrapposizione fra diritto positivo (codificato) ed equità, pertanto della frattura con la tradizione di diritto comune (P. Cappellini, *Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in *Codici. Una riflessione*, cit., pp. 34-35 (pp. 11-68). L’equità ritorna in primo piano nel contesto italiano, ma in ambito dottrinale (il richiamo è in particolare a Giuseppe Maggiore), insieme alla riflessione sul sistema delle fonti e sul diritto positivo, fra anni Dieci e Venti del Novecento: si vedano le pagine di P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 140-146.

⁹⁶ Cfr. E. Marinetti, *Concordanze tra i codici egiziani*, cit., pp. 139-140: qui l’avvocato vogherese, ma ormai appartenente al foro d’Alessandria d’Egitto, Enrico Marinetti (padre del poeta Filippo Tommaso), dimostra una lungimirante visione prospettica, anticipando quello sguardo omnicomprensivo alla tradizione giuridica europea che connoterà tante decisioni delle corti miste.

interpretativa che, lo vedremo, sarà effettivamente imboccata dai giudici misti.

Ma come dicevo poc'anzi, la questione più interessante, al di là del significato letterale della norma al momento della sua introduzione, concerne proprio la sua applicazione e come, in tale fase, la clausola medesima è riempita di (fluidi) significati, divenendo essa stessa parte di quel processo d'adattamento per il quale l'articolo 34 del *Reglement* e l'11 del Codice misto sono stati contemplati.

Tentare, dunque, qualche valutazione alla luce della concreta applicazione giurisprudenziale, appare forse più fertile, che indagare i materiali d'edificazione originari. I repertori della giurisprudenza delle corti miste aiutano nella ricostruzione della "vita della norma", oltre il momento della sua introduzione⁹⁷. Altrettanto interessante, in quanto foriera di elementi di riflessione sulla cultura giuridica europea in tema di interpretazione delle norme, è il riscontro che da tale giurisprudenza è tratto da parte di chi, a vario titolo, è giurista del sistema misto egiziano.

In particolare Piola Caselli, nel 1910, ritiene opportuno rassicurare in merito al fatto che l'esercizio di questa 'libertà' interpretativa assegnata al giudice misto non ha mai travalicato i limiti della "logica giuridica, in cui talora cadono i tribunali continentali", né "ha peccato di diletterismo dottrinale", ma ha piuttosto mantenuto quale faro guida l'apprezzamento "delle conseguenze pratiche della soluzione da adottare". Piola Caselli, che sembra qui echeggiare voci della *Interessenjurisprudenz*, con la sua consueta prosa incisiva e analisi pragmatica delle questioni, osserva poi che tale finalità ha, in concreto, portato il giudice a trarre regole "quasi sempre, dal diritto scritto europeo e più specialmente dal diritto francese"⁹⁸.

A conclusioni simili, qualche anno più tardi, giunge anche Salvatore Messina, che ha larga esperienza diretta del diritto misto in azione⁹⁹: "[n]on éclairée par un mouvement doctrinal, non préparée par une tradition jurisprudentielle", egli afferma, il sistema misto egiziano "avait puisé dans une heureuse intuition des exigences pratiques, la règle fondamentale de son application" attraverso le previsioni degli articoli 34 e 11, che richiamano i principi del diritto naturale in anni in cui "la réhabilitation du droit naturel n'était pas encore en marche"¹⁰⁰.

Quest'analisi è compiuta negli anni Venti, quando la giustizia mista sta per

⁹⁷ Ivi, p. 592.

⁹⁸ Le citazioni sono tratte da E. Piola Caselli, *Appunti critici*, cit., cc. 216-217. Ricordo l'attenzione viva di Piola Caselli per l'attività ermeneutica, che si esprime anche nell'efficace voce *Interpretazione delle leggi*, in *Il Digesto Italiano*, XIII, II, Torino 1904, pp. 79-90.

⁹⁹ Gli scritti di Messina a cui principalmente mi riferisco sono *Les lacunes de la loi*, cit. (riadattato per il *Livre d'Or*, col titolo *La notion du droit naturel et de l'équité dans la jurisprudence mixte*, pp. 461-461) e il *Traité*, cit., vol. I, particolarmente alle pp. 197 ss.

¹⁰⁰ S. Messina, *Les lacunes de la loi*, cit., p. 375.

imboccare il tratto discendente della parabola che la porterà al verdetto finale della convenzione di Montreux e agli ultimi dodici anni di transizione prima della chiusura nel 1949: ormai Messina può apprezzare con significativa ampiezza di sguardo il lavoro pluridecennale della peculiare magistratura. Dall'osservazione della giurisprudenza alle prese con il 'diritto naturale', egli trae esempi che, non solo mostrano come la nozione "n'a rien de nébuleux et d'immuable, rien de subjectif et d'arbitraire", ma rendono altresì manifesta, pur nella palese eterogeneità delle soluzioni concrete, una sorta di linea di sviluppo delle scelte interpretative. Una linea lungo la quale i tribunali misti guadagnano "leur indépendance jurisprudentielle, en recherchant soigneusement, espèce par espèce, le fondement intrinsèque de tout règle supplétive du droit mixte se présentant à la porte de l'article 11 du Code Civil".¹⁰¹

Anzitutto, tali scelte non si colorano di "nuages philosophiques", ma attingono al "terrain positif", ovvero, soprattutto nei primi anni d'applicazione dei codici misti, pressoché esclusivamente (e quasi per necessità) al codice francese¹⁰²; ma ci sono margini per la tradizione giuridica locale¹⁰³ e la

¹⁰¹ S. Messina, *La notion du droit naturel*, cit., p. 462.

¹⁰² Il *Code Napoléon* e le sue previsioni, nonché i commentari ad esso dedicati, rappresentano l'orizzonte più accessibile, al quale ricorrere per colmare le lacune del sistema misto nella prima fase di applicazione dei suoi codici: le "bonne règles du droit Napoléon, qui sont peut-être un peu vieillottes mais que la sage et casanière jurisprudence des tribunaux mixtes et indigènes a si bien adaptée au pays" in effetti rappresentano "toute l'éducation juridique de l'actuelle génération des égyptiens et des étrangers égyptianisés" (cfr. E. Piola Caselli, *L'après-guerre européen*, cit. p. 16). La pratica rilevata da Messina nei suoi scritti è particolarmente stigmatizzata dal Giovanni Baviera, altro giudice della Corte mista d'Alessandria, nel suo *Per un nuovo programma d'interpretazione dei codici misti*, in *Livre d'Or*, cit., pp. 263-273. Ivi, il magistrato, rilevato il corto circuito in cui in tal caso cade l'interprete in assenza di una disposizione che corrisponda a previsioni dei codici francesi, ammette che "certo può accadere, accadrà anzi di sovente, che la norma derivata dal diritto francese coincida con quella suggerita dal diritto naturale e dall'equità, ed allora essa è applicabile non per quella derivazione, sibbene per questa coincidenza. Ma queste coincidenze non autorizzano affatto a stabilire, tra il diritto francese e il diritto misto, il rapporto che il diritto romano – ritenuto appunto come *recta ratio* – ebbe col diritto comune" (pp. 266-267). Peraltro come rileva Baviera con una punta di sarcasmo, dalla stessa Francia arrivano significative aperture dottrinali ascrivibili particolarmente alla Scuola scientifica, che nel caso egiziano trovano comunque conforto scritto nel precetto espresso dell'art. 11 del Codice Egiziano, idoneo a "mutare la tradizionale attitudine, passiva e formalistica, del giudice, in una funzione attiva e costruttiva, quale è necessaria, quando le si chiedi d'interpretare, non già dei semplici testi, ma delle esigenze latenti nel profondo della vita collettiva" (ivi, p. 269). Sul rinnovamento della scienza giuridica francese fra Otto e Novecento, con particolare riguardo alle aperture al di là del codice, richiamo le utili riflessioni in P. Alvazzi del Frate, *Adbémar Esmein. La jurisprudence et la doctrine (1902). Introduzione*, in "Historia et ius" [www.historiaetius.eu], IX (2016), paper 13) e P.-N. Barenot, N. Hakim, *La jurisprudence et la doctrine: retour sur une relation clef de la pensée juridique française contemporaine*, in "Quaderni fiorentini", XLI (2012), pp. 251-297. Sull'irresistibile richiamo iniziale della tradizione giuridica francese sui giudici misti, si vedano anche G.M. Wilner, *The Mixed Courts of Egypt: a Study on the Use of Natural Law and Equity*, in "Georgia Journal of International and Comparative Law", V (1975), p. 421 e il solito S. Messina, *Traité*, cit., pp. 237-239.

legislazione straniera, margini che appaiono ampliarsi nel tempo. I richiami al *Code Napoléon* sono gradualmente abbandonati in corso di Novecento, quando si decide che, in caso di assenza di previsione espressa nel sistema misto (e pertanto, nell'impossibilità di individuare ivi una norma corrispondente a quella francese), per via logica debba escludersi l'impiego diretto della fonte napoleonica; s'impone così un ritorno alla valorizzazione dell'effettiva portata degli articoli 34 e 11, ricercandola non nella lettera, ma piuttosto nella *ratio* che ha animato il legislatore francese¹⁰⁴.

Dal ricorso iniziale pressoché automatico alla fonte napoleonica, la tendenza interpretativa va così verso un ampio sfruttamento della portata dell'art. 11 (talora neppure esplicitato nelle motivazioni delle decisioni), che apre il processo logico-argomentativo dei giudici misti a regole della normativa straniera, principi desunti da progetti di legge, da convenzioni internazionali, dalla dottrina, anche principi di diritto comune radicati nella tradizione giuridica europea¹⁰⁵. In tal modo è possibile indentificare la soluzione in concreto più rispondente alle esigenze della mutevole, complessa e stratificata realtà euro-egiziana.

Dopo una prima fase di assestamento, necessaria alla formazione di una "tradition juridique", il giudice misto inizia quindi a percepire l'ordine giuridico entro il quale opera, come indipendente dalle "sources techniques" che l'hanno formato e, piuttosto, corrispondente "à la nature, aux exigences, aux caractères économiques et sociaux du pays"¹⁰⁶. Messina non nasconde la – del resto palese – ispirazione vivantina¹⁰⁷ della sua lettura: le norma

¹⁰³ Ovvero per i "principes islamiques de la vie sociale": ne riporta numerosi esempi Messina (in *Le Lacunes de la loi*, cit., p. 378 e *Traité*, cit., p. 238). Sul tema si veda altresì G.M. Wilner, *The Mixed Courts*, cit., p. 423.

¹⁰⁴ In tema di servitù, questa volta di veduta su fondo altrui, la Corte d'Appello mista, con arresto del 16 aprile 1914 nella causa Mohamed Hassan el Khachab *vs.* Chemins de Fer de l'Etat, ritiene "qu'en l'absence de toute disposition légale applicable aux ouvertures appelées jours par le Code Nap., il y a lieu de se conformer, aux termes de l'art. 11 du C. C., aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité"; la Corte identifica tali principii, indagando la *ratio* che ha guidato il legislatore francese in tema, ovvero "l'équité coutumière" ("Bulletin", XXVI (1914), pp. 335-336).

¹⁰⁵ Si veda S. Messina, *Le lacunes de la loi*, cit., p. 379-380 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali ivi citati, utili a rappresentare l'ampia gamma di istituti giuridici che, per la via dell'art. 11 del Codice hanno trovato accoglimento in via d'interpretazione, nel sistema giuridico misto (ivi, pp. 240-241). Le materie nelle quali più frequentemente opera il richiamo alla clausole in commento spaziano dai diritti reali limitati (prevalentemente servitù), alla vendita e locazione, responsabilità civile, assicurazioni, infortuni sul lavoro (ivi, pp. 244-245): si vedano anche O. Borelli Bey, *Législation égyptienne annotée*, cit., pp. 15, 67-68 ed E.G. De Herreros, *La lacune de la législation mixte*, in *Livre D'Or*, cit., pp. 443-451.

¹⁰⁶ S. Messina, *Traité*, cit., pp. 245-246.

¹⁰⁷ Ivi, p. 226. Sulla 'natura delle cose' richiamata da Messina nei termini del pensiero vivantino, si veda A. Asquini *La natura dei fatti come fonte di diritto*, in "Archivio Giuridico", LXXXVI (1921), pp. 129 ss.; per un'analisi storiografica, rimando ad A. Sciumè, *I principî generali del diritto*, cit., pp. 223-224 e N. Bobbio, *La natura delle cose nella dottrina italiana*, ora in Id., *Giusnaturalismo e positivismo*

interpretative ‘in bianco’ introdotte dal sistema misto divengono strumento attraverso il quale, evitando irrigidimenti dovuti a disposizioni troppo minuziose o indeformabili, è possibile dedurre dall’essenza dei rapporti giuridici e soprattutto dalla natura dei rapporti economici e sociali in incessante mutamento, i principi atti a regolarli. È una lettura che trova conforto nei nuovi orientamenti dottrinali europei e che pare confermata proprio dalla giurisprudenza mista, sempre più tesa a colmare le lacune normative attraverso regole “tirée de la nature même des rapport en jeu”¹⁰⁸.

In definitiva, le caratteristiche speciali del sistema misto, che contempla l’assenza di una reale posizione della regola (né posta, né imposta, ma per così dire sospesa), portano, attraverso l’attività di giudici che leggono il contesto egiziano attraverso le lenti della loro formazione europea, a un sapiente e non arbitrario adeguamento della soluzione al caso concreto, rendendo quella stessa soluzione ‘principio’. Con la singolare conseguenza che, da un diritto transitorio si enucleano principi immanenti, generali e di dettaglio, che consentono di risolvere il caso concreto.

5. *L’esempio della proprietà intellettuale e industriale. Note a chiusura*

Numerosi sono gli interventi giurisprudenziali con i quali, sfruttando l’apertura interpretativa offerta dall’art. 11 del codice civile, la giustizia mista gradualmente colma vuoti normativi, consentendo l’accesso a istituti e soluzioni giuridiche non contemplate dai testi misti¹⁰⁹. All’attività

giuridico, Milano, 1965, pp. 197 ss.. Nell’ambito della ricca bibliografia vivantiana, individuo per efficacia nella rappresentazione della sua figura e degli apporti del suo pensiero al dibattito scientifico nazionale, e non solo, la voce onomastica curata da A. Sciumè per *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti, Ottava appendice*, diretta da P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Roma 2012, pp. 446 ss.; P. Grossi, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 59-61 e *passim*, e Id., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Milano 2008, pp. 94 ss. e *passim*; A. Monti, *Angelo Sraffa. Un “antiteorico” del diritto*, EGEA, Milano 2012, *passim*; M. Caravale, “Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?”, in C. Angelici, M. Caravale, L. Moscati, U. Petronio, P. Spada (curr.), *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Milano 2008, pp. 81-116; l’influenza di Vivante sui contemporanei ben si coglie in G.P. Chironi, *Il diritto commerciale e gli studi del prof. Cesare Vivante*, in Id., *Studi e questioni di diritto civile*, 1° vol., Torino 1914, pp. 90-95 e A. Rocco, *L’opera scientifica di Cesare Vivante*, in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, Roma 1931, vol. I, pp. XI-XIX.

¹⁰⁸ S. Messina, *Traité*, cit., p. 244. Messina è particolarmente sensibile alla dottrina tedesca, in particolare a Jhering (sul pensiero del quale, mantenendo a riferimento i temi qui affrontati, rimando a K. Larenz, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, ed. it a cura di S. Ventura, Milano 1966, pp. 58 ss.) e ai nuovi indirizzi francesi antiformalistici.

¹⁰⁹ Rinviando a breve, per un approfondimento delle questioni industrialistiche, trovo assai significative alcune pronunce, anche della sezione sommaria dei tribunali, relative ai rapporti di famiglia. Illuminante esempio dell’impiego dei principi del diritto naturale in tale ultimo ambito di rapporti è la pronuncia emessa dal Tribunale d’Alessandria il 12 dicembre 1914 (in *Répertoire de la*

giurisprudenziale è affidato il compito di mantenere vivo un sistema che, originatosi dal modello codificato francese, finisce con assumere connotati e meccanismi di funzionamento che lo avvicinano al sistema *common law*. Certo, non vi è vincolo del precedente e la struttura giudiziaria, per quanto complessa, è acefala, ma l'indiscutibile autorità e indipendenza (anche dal potere statale) del giudice misto, l'ampiezza dei margini interpretativi (definiti 'creativi', talora non a torto, dalla letteratura coeva) e la *jurisprudence constante* sviluppatasi nel corso dei decenni in via complementare all'inerzia del 'legislatore diplomatico' o comunque internazionale, contribuiscono a costruire un sistema funzionante di regole, in parte scritte, in parte di matrice, appunto, giurisprudenziale.

Perfetto esempio di questa complementarità, attraverso il quale intendo sviluppare alcune osservazioni di chiusura, è l'applicazione che della clausola vien fatta, lungo il corso dei decenni, nell'ambito della proprietà industriale ed intellettuale, un ambito che risulta privo di disciplina normativa, sia mista, sia 'indigena'¹¹⁰ e, non a caso, uno dei primi per il quale si rende necessario il ricorso all'interpretazione attraverso argomenti *per principia*.

È, peraltro, un delicato settore del diritto, connesso all'innovazione e al progresso del Paese, rispetto al quale la guida (anche narrativa) sicura di Eduardo Piola Caselli risulta ancora una volta particolarmente preziosa. Per lui, la proprietà industriale e intellettuale si presenta "dans la forme d'une heureuse conciliation de l'intérêt individuel et de l'intérêt sociale [...] L'auteur

jurisprudence des appels sommaires des tribunaux mixtes d'Égypte, Alexandrie 1916, p. 183): ivi, la "obligation de soigner l'existence de ses enfants est une loi naturelle de morale, et les codes l'ont expressément recherchée dans le droit naturel, l'ont sanctionnée et en ont fait un précepte civil. [...] On ne saurait invoquer aucune jurisprudence pour soutenir qu'il soit permis à la mère de s'arbitrer sous les lois françaises, italiennes ou helléniques dans ses rapports avec le médecin appelé d'urgence pour sauver la vie de son fils".

¹¹⁰ Alfine, i marchi saranno disciplinati dalla legge n. 57/1939, i brevetti (per invenzioni industriali e design) dalla legge n. 132/1949, e il *copyright* soltanto dalla legge n. 354 del 1954. Intanto, si rinviene unicamente, nel codice civile indigeno (che, nel richiamo alla legge speciale, riproduce il meccanismo di inclusione *per relationem* della materia, adottato dal codice civile italiano), una disposizione, l'art. 12, la quale prevede che "la propriété littéraire et artistique est réglée par une loi spéciale". Tale legge vedrà la luce molto tardivamente, nonostante il vivo interesse dell'opinione pubblica, mentre solo qualche disposizione penale – severa ma inapplicata – del codice indigeno (artt. 303-306) offre debole tutela normativa contro la contraffazione. In tema di contraffazione è ben più efficace la giurisprudenza che, richiamando i consueti articoli 34 e 11, si rifà al 'diritto comune' per ammettere il risarcimento del danno: a mo' d'esempio cito Corte. App. 3 dicembre 1913, J.Z. Pauillac *vs.* Jean et Joseph Chikaoui (in "Bulletin", XXVI (1914), p. 63): "A défaut d'une loi spéciale, la propriété industrielle est protégée en Égypte par les régies du droit commun et l'atteinte portée à cette propriété donne lieu contre celui qui en est l'auteur à une action en réparation du dommage qu'il a causé" (per esempi di sentenze conformi, si vedano la Corte App, presieduta da Giaccone, 30 dicembre 1891, Giuseppe Sullam *vs.* Jean Lagoudaki, in "Bulletin", IV (1891), p. 76-77) e Corte App. 27 novembre 1907, Youssef Karkour et autres *vs.* Leonidas Yenieri, in "Bulletin", XX (1908), p. 14-15).

et l'inventeur ne sont que des cellules du grand organisme social, puisant leur vie intellectuelle dans la sève qui court à travers cet organisme"¹¹¹: in qualità di consigliere sultanale egli così illustra, sulle pagine del *Bulletin de l'Institut égyptien*, l'intima ed ambivalente natura di questi diritti "essentiellement moderne et forment une petit famille à parte"¹¹². Sono diritti che, percorrendo le traiettorie del mercato e dello sviluppo economico-industriale (nonché culturale) ormai sovranazionale, se non globale¹¹³, circolano fisiologicamente attraversando i confini degli Stati.

La tensione fra vuoto normativo e crescenti esigenze del contesto egiziano trova una valvola di sfogo prevedibile nella giurisprudenza delle corti miste, che ampiamente si avvalgono proprio del richiamo al diritto naturale. Ma per un settore del diritto così tecnico, ormai ampiamente armonizzato da convenzioni internazionali che, tuttavia, non si estendono all'Egitto¹¹⁴, Piola Caselli non può condividere gli entusiasmi di Messina per il ruolo cruciale affidato all'attività interpretativa dei giudici misti. Lamenta, infatti, che la 'protezione' offerta dalla giurisprudenza è "incomplète, incertaine, insuffisante" e, al contempo, inadeguata a garantire l'affidamento nei rapporti commerciali¹¹⁵ e così invoca interventi legislativi particolarmente in materia di

¹¹¹ E. Piola Caselli, *Les droits intellectuels*, cit., pp. 5 e 11.

¹¹² Ivi, p. 1.

¹¹³ In effetti, si riscontra, fra Otto e Novecento, un processo di estensione della disciplina europea della proprietà intellettuale e, al contempo, di una progressiva omogeneizzazione sul piano giuridico globale, quantomeno dei principi generali, grazie anche al confronto alimentato dall'attività normativa internazionale (di matrice essenzialmente convenzionale), spesso essa stessa incentivo e stimolo alla circolazione dei modelli; si delinea così una piattaforma di tutela comune, in espansione, nutrita da una cultura giuridica sempre più specializzata e dal profilo internazionale (rimando in merito ad alcune mie riflessioni in E. Fusar Poli, *L'espansione del modello europeo. Linee e percorsi della 'proprietà intellettuale' fra '800 e '900'*, in AIDA, XXIII (2014), pp. 225 ss., nonché in Ead., *Forme giuridiche dell'immateriale. Creazioni dell'intelletto e vis poetica del diritto*, in A. Sciumè (cur.), *Il diritto come forza. La forza del diritto: Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, 2012, pp. 111-150; Ead., "Il manque un anneau à la chaîne": *l'audace esperimento della 'proprietà scientifica'*, in "Italian Review of Legal History", I (2015), 1; rimando altresì a L. Moscati, *Il Code Civil e il destino della proprietà intellettuale in Europa*, in "Rivista di diritto civile", LIV (2008), 4, pp. 429-447; Ead., *Francesco Ruffini e la protezione internazionale del diritto d'autore*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, II, *Concorrenza e mercati*, Milano 2014, pp. 1009-1028; F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano 2005.

¹¹⁴ I riferimenti principali fra fine dell'Ottocento e avvio del Novecento, quando il tema esplode anche in Egitto, sono: per il diritto d'autore, la Convenzione di Berna del 1886, seguita da Parigi (1906) e Berlino (1908), che rappresentano una sorta di "veritable Code international de la matière" (E. Piola Caselli, *Les droits intellectuels*, cit., p. 14); mentre per il diritto industriale rileva Parigi 1883 con i successivi accordi e atti addizionali. Si noti che la presenza inglese, anche in forma di protettorato, non implica il potere di sottoscrivere adesioni in nome e per conto dell'Egitto: il Paese, dunque, dispone di autonoma iniziativa d'adesione e sarà sollecitato ad aderire nel corso del Novecento, come può approfondirsi in M. Linant de Bellefonds, *A propos d'une législation sur le droit d'auteur en Égypte*, in "L'Égypte Contemporaine", 1927, pp. 105-107 (pp. 89-121).

¹¹⁵ E. Piola Caselli, *Les droit intellectuels*, cit., p. 14.

diritto d'autore, disegni, modelli e marchi di fabbrica, nome commerciale e indicazioni di provenienza¹¹⁶.

Il bisogno di colmare la lacuna normativa è “vivement et généralement senti” soprattutto ove si annida il maggiore pericolo di contraffazione e di commerci fraudolenti in danno alle industrie e manifatture straniere. Ma non meno peso hanno, nell'ambito della variegata comunità egiziana, i prodotti della cultura, come testimonia l'elevato numero di controversie relative ad opere musicali, letterarie, giornalistiche e artistiche, riproduzioni fotografiche: del resto, come ho sottolineato in precedenza, la penetrazione europea si alimenta dei flussi culturali, e li alimenta.

Le pressioni e gli auspici del magistrato non trovano un concreto sbocco legislativo nel sistema misto che – in questo come in altri rilevanti questioni di diritto – assegnando ai suoi giudici il compito di edificare un'impalcatura (elastica) di regole in via temporaneamente sostitutiva¹¹⁷, di fatto affida loro la

¹¹⁶ Cfr. anche E. Piola Caselli, *Aperçu sur le programme*, cit., pp. 43-64. Come sempre attento all'opinione pubblica e al consenso indigeno, Piola Caselli evidenzia il sostegno all'esigenza di intervento legislativo manifestato sulla stampa locale (Id., *Les droit intellectuels*, cit., p. 15), nonché le preoccupazioni delle camere di commercio straniere sul territorio. Peraltro, spiccano i particolari timori per il tema dei marchi, svelati dalle iniziative di riforma della normativa mista, alle quali il magistrato italiano prende parte come membro della *Commission d'Etude des Réformes que comporte la Disparition Eventuelle des Capitulations* dal 1917 al 1921: si vedano anche i primi rapporti trimestrali del 2017, redatti dalla *Commission* e conservati in ACS, PCE, scatola 18, dai quali si evince l'attenzione per i “marques commerciales”, alla disciplina dei quali è destinata una sottocommissione *ad hoc*. La *Commission d'étude* (di cui abbiamo già parlato *supra*, in nota 35) vede protagonista Piola Caselli (il quale cura *inter alia*, il *Rapport* n. 1, 16 aprile 1917, in tema di giurisdizioni patriarcali, il n. 3, del 4 luglio 1917, su pubblicità immobiliare e libri fondiari, il n. 4, del 6 dicembre 1917, dedicato a una descrizione del sistema dei consorzi irrigui italiani quale esempio di gestione efficace della risorsa idrica su pubblicità immobiliare e libri fondiari: si vedano i documenti a stampa in ACS, PCE, scatola 18) lavora su un “système de tribunaux unifiés” e si articola in ben nove sottocommissioni, ciascuna dedicata a specifici ambiti di riforma, nella prospettiva di predisporre un sistema idoneo a regolare la vita (soprattutto commerciale) in Egitto, una volta abolite le capitolazioni. I rapporti trimestrali della Commissione svelano alcuni indirizzi significativi: la proposta di suddividere il codice civile in codice della proprietà e codice dei contratti e obbligazioni (seguendo in qualche modo l'esempio svizzero del 1911), lasciando al codice di commercio solo i contratti propriamente commerciali; la proposta di introdurre una legge professionale per commercianti e industriali; appunto l'iniziativa di legiferare in tema di marchi, prendendo a modello la legge inglese del 1905, etc. (si vedano i resoconti trimestrali sempre in ACS, PCE, scatola 18).

¹¹⁷ Non solo di giurisprudenza deve parlarsi, ma anche di prassi e consuetudini che gradualmente si consolidano, sempre attraverso le decisioni dei giudici. Per le considerazioni relative all'attività interpretativa dei giudici misti su questi specifici temi, mi avvalgo anche delle analisi ed approfondimenti offerti negli scritti, più volte menzionati, di Piola Caselli e Messina, ma soprattutto a M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., pp. 44-45, 60, 72-73, 89, 92; G.M. Wilner, *The Mixed Courts*, cit.; M. Linant de Bellefonds, *A propos d'une législation*, cit. (e alle pagine seguenti le *Observation de M. Pupikofjer à propos d'une législation sur le droit d'auteur*, nonché la riproduzione di un *avant projet* elaborato dal ministero della Giustizia in materia di diritto d'autore, mai discusso); E.G. De Herreros, *La lacune de la législation mixte*, in *Livre D'Or*, pp. 444-445; J. Schaar, *La propriété littéraire, artistique et industrielle en Egypte*, in “L'Égypte contemporaine”, I (1909-1910), pp. 87-121. Rientra fra prassi e consuetudini instauratesi presso i tribunali misti anche la tenuta di registri per marchi e

funzione di integrare in modo organico e permanente un apparato normativo carente, che non può efficacemente attingere alla volontà di un 'legislatore naturale'.

In questa specifica materia, poi, il sistema misto appare avere non pochi punti di contatto con alcuni ordinamenti europei coevi: anzitutto, l'assenza di disposizioni anche solo di richiamo dall'interno del codice, alle 'opere dell'ingegno' è caratteristica anche del modello napoleonico adottato a riferimento del codice civile misto. In secondo luogo, da un profilo che meno attiene alla lettera normativa e più ampiamente riguarda l'apporto della giurisprudenza alla identificazione delle regole di diritto in mancanza di norme, anche in Europa sono i trattati organici e gli studi comparatistici, i commenti puntuali della dottrina, la giurisprudenza costante e le sentenze meglio argomentate a stimolare il laborioso e tardivo intervento del legislatore, tracciando direzioni e segnalando obiettivi, in un ambito come questo, tanto fluido e sensibile alla modernità incalzante¹¹⁸.

Del resto, come afferma un fiducioso Piola Caselli nel 1911, proprio il movimento del diritto internazionale privato dimostra che può erigersi un "droit unique commercial et industriel", un "nouveau jus commune omnium gentium" che percorre le vie dei trattati di commercio, delle convenzioni, delle Unioni internazionali. E l'Egitto, internazionale (o meglio, europeo) per vocazione commerciale, ha grande interesse a profittare di questa "excellente élaboration juridique" e ad uniformarsi alle regole di diritto accolte dall'Europa¹¹⁹.

Le pronunce delle corti miste, pur nella concisione e nella elementarità strutturale della parte motiva, rivelano alcuni punti di riferimento costanti e solidi: fino all'avvento delle convenzioni internazionali di fine Ottocento, i 'principi del diritto naturale' fanno entrare nel sistema misto, più che il diritto positivo della Francia o di altri Paesi europei, l'elaborazione del moderno pensiero giuridico europeo, che ha sorretto la sua riflessione intorno ai diritti esclusivi degli autori di opere dell'ingegno e dei titolari di marchi, poggiandosi

brevetti (si veda, anche per dettagli relativi alla procedura e al valore legale del deposito, il cui processo verbale è trascritto nel *Journal Officiel* del Governo egiziano e in una delle riviste giudiziarie, J. Schaar, *La propriété littéraire*, cit., pp. 13-15).

¹¹⁸ Richiamo il mio *Centro dinamico di forze*, cit., soprattutto cap. II.

¹¹⁹ E. Piola Caselli, *Aperçu sur le programme*, cit., p. 48. Il tema dell'adesione dell'Egitto al sistema internazionale di omogeneizzazione mediante convenzioni è sentito anche dai rappresentanti delle associazioni internazionali come la francese A.L.A.I e dagli uffici internazionali: ne parla M. Linant de Bellefonds, *A propos d'une législation*, cit., ove l'autore, rimarcando che l'Egitto fa incontestabilmente parte della "civilisation méditerranéen" sottolinea, che la Corte d'Appello mista, "sur la base du droit naturel et de l'équité" ha riconosciuto la principalità delle nozioni e principi fondamentali del diritto d'autore, con ciò preparando la via a un intervento legislativo in materia (ivi, pp. 105-107, citando E. Eeman, *De l'adhésion de l'Égypte à la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, Bruxelles 1926).

sul saldo istituto della proprietà. E come il *Code* è assimilato quale modello e poi adattato *in loco*, così il richiamo alla proprietà ignora la successiva elaborazione dottrinale europea ottocentesca, che problematizza la linearità dell'archetipo proprietario attraverso il concetto di limite¹²⁰, perseguendo la soluzione al caso pratico per via di semplificazione¹²¹: l'autore (e pure il titolare di marchio) è protetto come un proprietario e la violazione dei diritti di cui è titolare in tale veste genera l'obbligo di riparare il danno causato¹²². Il materiale normativo offerto dal 'diritto europeo'¹²³ e dalle convenzioni internazionali, nella logica dello *jus commune omnium gentium* menzionata da Piola Caselli, assurge poi a serbatoio di soluzioni particolari, via via assunte nei casi di specie. Ciò, in attesa che l'interpretazione costante delle corti miste fortifichi strutturalmente il sistema dal suo interno, e così si possa dire, ad

¹²⁰ Al riguardo, rimando a qualche mia riflessione in E. Fusar Poli, *Forme giuridiche dell'immateriale*, cit., pp. 120-125 e 131 ss..

¹²¹ Con qualche inevitabile complicazione: si veda il caso del sequestro di beni contraffatti. Il richiamo ai noti articoli 34 e 11 può giustificare l'introduzione nel sistema di una procedura non prevista nei codici misti? La giurisprudenza mista non sembra concorde nell'ammettere il sequestro e alcune sentenze di primo grado negano l'ammissibilità della procedura, ammessa invece in via interpretativa dalla Corte, appigliatasi ai principi del diritto naturale. La problematica è diffusamente analizzata in J. Schaar, *La propriété Littéraire*, cit., pp. 25-35, che esplica il caso schierandosi per l'ammissibilità nel nome della "plus haute fonction sociale" del giudice, chiamato, ove necessario, a introdurre mediante la sua sentenza una "loi non écrite" nel nome dell'interesse generale (la sentenza della Corte d'Appello mista del 6 marzo 1895, nella causa Oesterreichische Gasglicht Actiengesellschaft de Vienne, A. Avogadro et C.ie vs. Vegnopoulo et autres, che per prima ha ammesso in via interpretativa il sequestro è in "Bulletin", VII (1894-1895), pp. 177-179).

¹²² Sul diritto di proprietà si regge, fra le tante, anche la soluzione della vertenza, in tema di diritto d'autore e di esecuzione non autorizzata di opera musicale Puthod vs. Ricordi, definita dalla corte d'appello mista di Alessandria presieduta da Giaccone, il 27 marzo 1889 ("Bulletin", I (1890), pp. 77 ss.). Riporta richiami alle soluzioni interpretative offerte, nell'ottica proprietaria, in tema di diritto d'autore, M.S.W. Hoyle, *Mixed Courts of Egypt*, cit., p. 44, nonché, per gli sviluppi giurisprudenziali, pp. 60, 92, 147.

¹²³ I richiami all'Europa e alle soluzioni giuridiche in essa adottate concernono particolarmente il deposito e gli effetti giuridici (meramente dichiarativi) dello stesso (si veda Corte App., 3 gennaio 1900, G. Sussmann vs. Buys Badollet, in "Bulletin", XII (1898-1899), pp. 58-59); l'identificazione dei requisiti di brevettabilità e il termine di attuazione del brevetto dalla data del suo deposito (fra gli esempi, anche con identificazione in via interpretativa del termine di attuazione del brevetto, Corte App. 3 marzo 1909, A. Zijno Chiodo vs. Faillite Hydraulic Stone Go., in "Bulletin", XXI (1909), pp. 236-239). Significativa dello sguardo all'Europa anche la pronuncia Corte App. 2 dicembre 1903, Palacci et Harari et C.ie. vs. Clark & Cy. Ltd. in materia di contraffazione di marchi ("Bulletin", XVI (1903-1904), pp. 25-27). Argomenta con ampio sfoggio comparatistico (e riferimenti pure al diritto convenzionale) nell'identificare i principii e le regole di riferimento in un caso di *copyright* su opere fotografiche la pronuncia di secondo grado del 16 maggio 1906 per la causa Costi Zangakis vs. Eptimios frères (in "Bulletin", XVIII (1905-1906), 266-268). Su questi temi si vedano soprattutto J. Schaar, *La propriété Littéraire, passim* e M. Linant de Bellefonds, *A propos d'une législation*, cit, ove si assume ormai (siamo nel 1927) che attraverso il richiamo ai principi del diritto naturale, il giudice applica "des règles qui sont généralement admises par les lois ou les jurisprudences étrangères et qui lui [i.e. al giudice] paru justes et équitables" (p. 92 e pp. seguenti per alcuni esempi fra gli arresti più significativi); nonché S. Messina, *Le lacunes de la loi*, cit., p. 382.

esempio, che “la création d’une œuvre littéraire ou artistique constitue au profit de son auteur une propriété dont le fondement se trouve dans le droit naturel et des gens”, in quanto in tale senso “la jurisprudence mixte est désormais constante”¹²⁴: non sussiste più alcuna esigenza di richiamare fonti esterne.

Può dunque dirsi che attraverso il richiamo normativo ai principi del diritto naturale – che spesso nelle argomentazioni dei giudici di varie nazionalità diviene semplicemente “droit commun” – entra nell’impianto, diventandone parte integrante, un patrimonio di regole e principii che altro non è se non un precipitato normativo, ma anche giurisprudenziale e dottrinale. Gli squilibri e le dissonanze che l’innesto economico e culturale occidentale causa in terra egiziana trovano sbocco nelle fattispecie concrete portate alla cognizione dei giudici misti, i quali si affidano ai punti fermi offerti da questo patrimonio giuridico meta-nazionale, che appare quale sorta di fondo comune ampiamente europeo, quanto ad apporti iniziali, ma poi sempre più autonomo nel suo sviluppo, in larghissima misura giurisprudenziale.

Creatura artificiale vivificata da anni di applicazione, il ‘diritto misto’ è un complesso (di norme, procedure, istituzioni, organi e giuristi) che nasce transitorio, cresce e diviene duraturo coltivando speranze di permanenza, si spegne soffocato da spinte nazionalistiche locali e internazionali della metà del Novecento. È un ‘sistema’ che trae origine da modelli rispondenti a opposte ma convergenti ambizioni di potere, e che proietta su una porzione del territorio d’Oriente luci ed ombre della esperienza giuridica europea, ma che finisce col trovare nell’attività quotidiana della multiforme *judicial family*, geneticamente intrisa di tale esperienza, una propria storia sempre più autonoma. Una storia che ha nel giurista-interprete, attualizzatore e quindi vivificatore della norma (e del suo silenzio), il suo assoluto protagonista.

¹²⁴ Fra i numerosi esempi degli anni Venti, cito la pronuncia 30 maggio 1923, nella quale la Corte, decidendo in materia di proprietà letteraria (Louis Ld. Horn *vs.* Georges Vayssié), precisa: “selon l’opinion qui a fini par prévaloir, la création d’une œuvre littéraire ou artistique constitue au profit de son auteur une propriété dont le fondement se trouve dans le droit naturel et des gens; [...] la jurisprudence mixte est désormais constante dans ce sens et qu’il a été à maintes reprises jugé par la Cour qu’à défaut de toute loi spéciale, la propriété littéraire et artistique est protégée et garantie en Égypte par l’article 34 du Règlement d’organisation judiciaire”; e ancora, evocando una elaborazione interna al sistema misto in merito a una specifica tipologia d’opera, precisa “Qu’il est, en effet, aujourd’hui admis sans contestation sérieuse par la doctrine et la jurisprudence qu’un article de journal constitue au profit de son auteur une propriété aussi légitime et aussi respectable qu’un ouvrage de longue haleine et qu’il en est surtout ainsi en ce qui concerne les articles de fond, qui dans un journal constituent l’œuvre personnelle du rédacteur et contiennent l’exposé et la défense de ses idées sur les hommes et les choses du jour” (in “Bulletin”, XXXIV (1923), pp. 477-478).